SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 marzo 2021

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 2021.

Accertamento dell'accollo del prestito obbligazionario RomeCity 5,345% - decorrenza 27 gennaio 2020 scadenza 27 gennaio 2048.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare il comma 1-*bis*, con il quale si prevede che Roma Capitale. promuova le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni *RomeCity* al tasso del 5,345%, con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798), per un ammontare di 1.400 milioni di euro, all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato e si prevede altresì che in caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario vengano assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Considerato che l'assemblea, tenutasi il 16 gennaio 2020, si è validamente costituita con la presenza dell'87% dei possessori del titolo;

Visto il relativo verbale, dove risulta che l'assemblea si è espressa a favore della sostituzione dell'emittente con la Repubblica italiana e delle modifiche di alcune condizioni generali del prestito, in particolare dell'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs);

Vista la documentazione concernente il prestito obbligazionario sopra citato quale risultante dall'approvazione della menzionata risoluzione straordinaria e dalla sostituzione della Repubblica italiana a Roma Capitale quale emittente il prestito con efficacia dal 27 gennaio 2020, ed in particolare la nuova *Permanent Global Note*, il *Fiscal Agency Agreement* del 26 novembre 2003, il *Supplemental Fiscal Agency Agreement* del 23 gennaio 2020 ed i tre *Amended Pricing Supplement* del 27 gennaio 2020 corrispondenti alle tre *tranche* di cui è costituito il prestito obbligazionario;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003

Decreta:

Art. 1.

È accertato l'accollo del prestito obbligazionario *RomeCity* 5,345%, con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798), alle condizioni di seguito descritte:

ammontare nominale: 1.400 milioni di euro;

decorrenza dell'accollo: 27 gennaio 2020;

scadenza: 27 gennaio 2048;

tasso di interesse: 5,345% annuo.

Il pagamento degli interessi avviene annualmente, in via posticipata, il 27 gennaio di ogni anno, a partire dal 27 gennaio 2021 e sino al 27 gennaio 2048.

Art. 2.

Il prestito è rappresentato da un titolo globale al portatore, che sarà custodito presso la Bank of New York Mellon – London Branch, in qualità di depositario di Euroclear e Clearstream.

Il prestito è rimborsato alla scadenza del 27 gennaio 2048 al valore dell'ammontare nominale.

I titoli sono quotati alla Borsa valori di Lussemburgo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva la facoltà di riacquisto dei titoli sul mercato.

I titoli di cui al presente decreto sono regolati dalla legge dello Stato italiano. Le controversie tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed i portatori dei titoli di cui al presente decreto sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva italiana.

Art. 3.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni valide, legalmente vincolanti, dirette, generali e non condizionate della Repubblica italiana. I medesimi si pongono e si porranno nello stesso grado di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

La Repubblica italiana non accorderà né ipoteca, né pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte del debito estero della Repubblica, salvo che la stessa o altra analoga garanzia non venga attribuita al presente prestito ed ai titoli rappresentativi dello stesso.

Art. 4.

La Bank of New York Mellon – London Branch continua a curare il servizio finanziario del prestito di cui al presente decreto in forza del *Supplemental Fiscal Agency Agreement* stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Bank of New York Mellon stessa il 23 gennaio 2020.
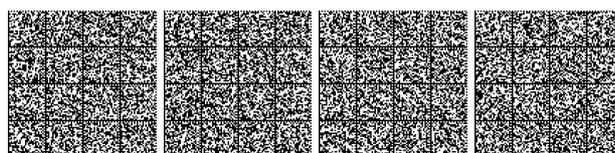
La Bank of New York Mellon – London Branch riceve i fondi dalla Banca d'Italia.

Art. 5.

Gli oneri per interessi derivanti dal prestito obbligazionario di cui al presente decreto e relativi agli esercizi finanziari dal 2021 al 2048, faranno carico ad appositi capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti al capitolo 2210 (unità di voto parlamentare 2.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno 2048 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso per far fronte al detto pagamento.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2021

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

21A01810

DECRETO 10 febbraio 2021.

Innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1, comma 39, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020, che modifica l'art. 1, comma 506, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, al fine di prevedere una proroga, per il 2021, dell'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina;

Visto l'art. 1, comma 506, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, come modificato dall'art. 1, comma 39, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell' art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina siano innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento e che tale innalzamento non comporti minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»;

Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 12 maggio 1992, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;

Visto l'art. 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2016 ai sensi del citato art. 34 del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento nonché, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, quelle applicabili nell'anno 2016 alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2016, emanato di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, concernente modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con i decreti del 30 dicembre 1997 e del 23 dicembre 2005, ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, che ha determinato, per il solo anno 2016, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina;

Visto l'art. 1, comma 45, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali entro il 31 gennaio 2017 ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, le percentuali di compensazione applicabili nell'anno 2017 alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 gennaio 2017, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, contenente la proroga dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2018, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2018, contenente la proroga dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2019, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2019, contenente la proroga della misura dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2020, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 23 luglio 2020, contenente la proroga della misura dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95;

Considerato che, al fine di rispettare, per il 2021, il limite di 20 milioni di euro di minori entrate derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, tali percentuali possono essere fissate, anche per il 2021, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento e che, conseguentemente, le misure contenute nell'art. 1, comma 2, del citato decreto del 26 gennaio 2016 possono essere applicate anche nell'anno 2021;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Proroga di talune percentuali di compensazione

1. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 26 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, e successive modificazioni, le parole «Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

Art. 2.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2021

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim
CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 243

21A01731

DECRETO 4 marzo 2021.

Procedure e modalità relative alla composizione dell'elenco delle personalità indipendenti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea e, in particolare il comma 4 dell'art. 12, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle procedure e modalità relative alla composizione dell'elenco delle personalità indipendenti di nomina nazionale, nonché alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco;
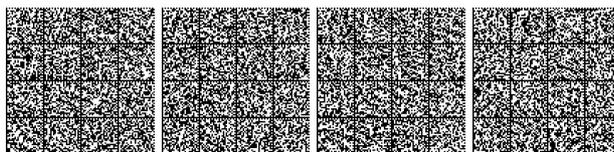
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'elenco delle personalità indipendenti

1. È istituito presso il Dipartimento delle finanze l'elenco delle personalità indipendenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49.

2. L'elenco si compone di almeno tre personalità indipendenti, designate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del direttore generale delle Finanze.

3. L'elenco ha una validità di cinque anni, decorsi i quali i nominativi delle personalità indipendenti designate possono essere riconfermati. In ogni caso, il numero dei nominativi inseriti nell'elenco non può essere inferiore a tre.

4. I nominativi delle personalità indipendenti designate sono comunicati alla Commissione europea, unitamente alle informazioni relative a titoli accademici e professionali conseguiti, esperienze maturate e competenze acquisite, nonché relative alla sussistenza di eventuali conflitti di interesse. Gli effetti della nomina decorrono dalla data di detta comunicazione.

5. Qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al comma 1 viene comunicata tempestivamente alla Commissione europea.

Art. 2.

Composizione dell'elenco delle personalità indipendenti e requisiti generali dei componenti

1. I componenti dell'elenco delle personalità indipendenti sono nominati tra i seguenti soggetti:

a) magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in servizio o a riposo;

b) docenti di ruolo universitari in materie giuridiche, economiche o fiscali, in servizio o a riposo;

c) iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti o dei revisori ufficiali dei conti o contabili.

2. Ai fini della nomina, i magistrati ordinari in servizio devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni giudicanti di legittimità ed essere indicati al Ministro dell'economia e delle finanze dal Consiglio superiore della magistratura.

3. I componenti dell'elenco devono:

a) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

b) non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni ovvero condanne per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

c) avere comprovata esperienza in materia tributaria, preferibilmente nel settore dei prezzi di trasferimento;

d) avere l'idoneità fisica e psichica allo svolgimento delle funzioni richieste;

e) non essere dipendenti di un soggetto che fornisce servizi di consulenza fiscale ovvero collaboratori esterni che prestano allo stesso consulenza a titolo professionale, né esserlo stati nel corso dei tre anni precedenti la nomina.

4. I componenti dell'elenco, ove chiamati a far parte della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, istituite rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, devono dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 5, lettera *a)*, *b)*, *c)*, del medesimo decreto legislativo.

Art. 3.

Rimozione dei nominativi dall'elenco delle personalità indipendenti

1. Sono rimossi dall'elenco di cui all'art. 1 i nominativi delle personalità indipendenti che:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) se magistrati in servizio, cessano dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;

c) rinunciano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, a far parte di una Commissione consultiva o di una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, istituite rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49;

d) comunicano la loro sopravvenuta indisponibilità a continuare a far parte dell'elenco.

2. La rimozione dall'elenco dei componenti è disposta, altresì, nei confronti dei soggetti per i quali sia stata segnalata dalla Commissione europea l'assenza del requisito di indipendenza, accertata a seguito di obiezione sollevata da uno Stato membro dell'Unione europea.

3. La rimozione dall'elenco è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale delle Finanze, previa comunicazione notificata agli interessati a mezzo PEC o con altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione dei motivi e l'invito a presentare eventuali osservazioni entro i successivi venti giorni.
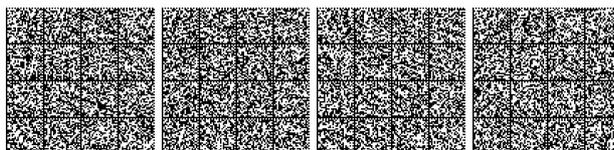
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, ovvero qualora le osservazioni presentate dagli interessati non si ritengano accoglibili, si provvede alla rimozione dall'elenco dandone comunicazione agli interessati a mezzo PEC o con altro mezzo idoneo.

5. In caso di rimozione dall'elenco di uno o più nominativi delle personalità indipendenti, secondo le modalità stabilite dai commi 3 e 4, si procede tempestivamente alla relativa sostituzione e alla comunicazione alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2021

Il Ministro: FRANCO

21A01780

DECRETO 18 marzo 2021.

Modifica del decreto 3 giugno 2020 concernente le modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il Sistema tessera sanitaria gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, concernente il Sistema di allerta Covid-19;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 3 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell' 8 giugno 2020 n. 144, il quale prevede le funzionalità rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria per le finalità di cui al citato art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il quale prevede l'istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e che i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale anche attraverso il Sistema tessera sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità;

Vista l'Ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, concernente il Servizio di supporto telefonico sblocco Immuni, in attuazione del citato art. 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, la quale prevede, tra l'altro, in materia di Sistema tessera sanitaria:

all'art. 4, la gestione da parte del Sistema tessera sanitaria del Codice univoco nazionale (CUN) che identifica univocamente a livello nazionale gli esiti dei test per l'accertamento della positività al virus SARS-Cov-2;

agli articoli 3, 5 e 6, la comunicazione dei dati degli esiti dei test da parte delle Regioni e province autonome al Sistema tessera sanitaria;

all'art. 8, le funzionalità del Sistema Tessera sanitaria a supporto per il Call center di Immuni per lo sblocco dell'app Immuni, attraverso l'utilizzo del CUN;

all'art. 7, che il Sistema tessera sanitaria associa ad ogni CUN l'eventuale sblocco dell'app Immuni effettuato, qualsiasi stata la modalità di sblocco effettuato e che, a tal fine, i Dipartimenti di prevenzione delle ASL comunicano anche il codice fiscale del paziente, fra i dati di cui al citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 3 giugno 2020;

Visto il documento aggiornato, predisposto dal Ministero della salute, di valutazione di impatto di cui al citato art. 6, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, il quale, tra l'altro, prevede anche la funzione di sblocco dell'app Immuni in autonomia da parte del paziente, per la quale il Sistema tessera sanitaria deve rendere disponibili al *backend* del Sistema di allerta Covid-19 le necessarie funzionalità definite nel presente decreto;

Considerato che il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento ai sensi del predetto art. 6, comma 1 l'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, designa il Ministero dell'economia e delle finanze quale responsabile esterno del trattamento dei dati di cui al presente decreto;
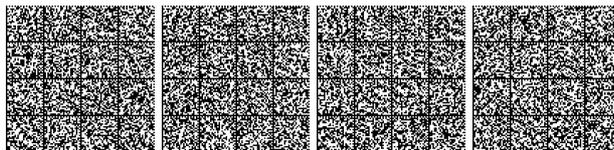
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con il provvedimento n. 66 del 25 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 3 giugno 2020

1. Al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 3 giugno 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera *g)*, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*h)* «CUN», Codice univoco nazionale, generato dal Sistema TS, che identifica univocamente a livello nazionale gli esiti dei test, ai sensi dell'ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

i) «app Immuni», componente mobile (app) del Sistema di allerta Covid-19;

l) «sblocco dell'app Immuni», insieme di operazioni che consentono all'utente dell'app Immuni di procedere al caricamento delle proprie TEK. »

b) all'art. 2, comma 3, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente lettera: «*c)* il codice fiscale del paziente»

c) dopo l'art. 2, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-*bis* Utilizzo del CUN per lo sblocco dell'app Immuni tramite il Sistema TS

1. Oltre alle modalità previste dall'Ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, per le finalità di sblocco dell'app Immuni in autonomia da parte del paziente, il Sistema TS, secondo le modalità descritte nell'Allegato A, rende disponibili al *backend* del Sistema di allerta Covid-19 le funzionalità per:

a) la verifica dell'esistenza del CUN con esito positivo associato al paziente per il quale risulti assegnata la tessera sanitaria che termini con le 8 cifre comunicate dal paziente in fase di sblocco dell'app Immuni;

b) a fronte del completamento del caricamento delle TEK da parte del paziente, invalidare il codice CUN, così da impedirne utilizzi successivi per lo sblocco dell'app Immuni dallo stesso paziente;

c) in caso di assistiti asintomatici, rendere disponibile la data del prelievo del tampone abbinato al CUN.

2. Ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Sistema Tessera Sanitaria associa ad ogni CUN l'eventuale sblocco dell'app Immuni effettuato, qualsiasi stata la modalità di sblocco effettuato.»

d) l'Allegato A è sostituito dall'Allegato A del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2021

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Il Segretario generale
RUOCCO

ALLEGATO *A*
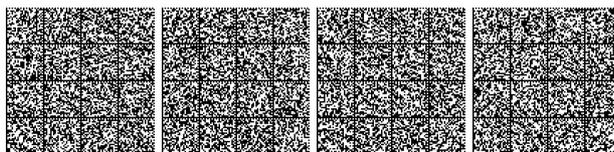
Modalità di trasmissione dei dati dagli operatori sanitari per il tramite del Sistema TS e modalità di sblocco dell'app Immuni per il tramite del Sistema TS

INDICE

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive le modalità tecniche di trasmissione da parte degli operatori sanitari dei dati alla componente di backend del Sistema di allerta Covid-19, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente decreto. Sono anche descritte le modalità di sblocco dell'app Immuni tramite il sistema TS.

2. SBLOCCO TRAMITE ASL

2.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI INVIO DEL CODICE OTP

In riferimento all'articolo 2 comma 2 del presente decreto, il servizio di invio dei dati al backend del Sistema di allerta Covid-19 attraverso il servizio descritto nel presente allegato.

2.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il servizio di invio dei dati è reso disponibile in modalità applicazione web oppure in modalità cooperativa tramite web services.

2.3 ACCESSO AL SERVIZIO

Le possibilità di accesso al servizio da parte dell'operatore sanitario sono riassunte nella seguente tabella, che esplicita gli utenti che possono accedere al sistema TS attraverso sistemi software con interfacce web o web services, oppure per il tramite di sistemi regionali (SAR).

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Operatore sanitario che accede tramite SAR	Web service tramite SAR	Autenticazione a 2 fattori, CNS, CIE, SPID	L'operatore sanitario si connette al sistema regionale che a sua volta invoca il servizio tramite client applicativo. Certificato di autenticazione rilasciato dal Sistema TS. Il codice fiscale dell'operatore viene trasmesso come campo applicativo nel tracciato. Il sistema regionale deve garantire i requisiti minimi di sicurezza adottati dal Sistema TS in termini di autenticazione forte, nel tracciato viene dichiarata la tipologia di autenticazione: 2 fattori, CNS, CIE, SPID.
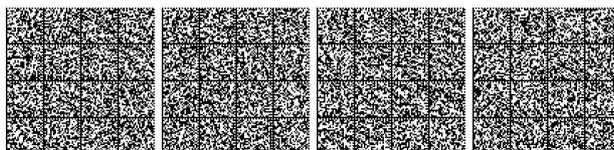
2	Operatore sanitario	Web service tramite software gestionale	TS-CNS oppure CNS oppure basic authentication (ID utente e password) con pincode come fattore di autenticazione	L'operatore sanitario invoca il servizio tramite software gestionale. Credenziali di autenticazione rilasciate dal Sistema TS.
3	Operatore sanitario	Applicazione web	TS-CNS oppure CNS oppure basic authentication (ID utente e password) con pincode come fattore di autenticazione	L'operatore sanitario invoca il servizio tramite interfaccia web. Credenziali di autenticazione rilasciate dal Sistema TS.

Tabella 1 – Modalità di accesso

La modalità 1 si rivolge alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che sono gli intermediari SAR che colloquiano con il Sistema TS e che permettono l'accesso all'operatore sanitario. L'operatore sanitario (utente finale) si autentica con il sistema regionale con credenziali e modalità stabilite dalla regione; a sua volta la regione si autentica e coopera con il Sistema TS attraverso il servizio descritto nel presente allegato.

La modalità 2 si rivolge al singolo operatore sanitario che tramite un software gestionale sviluppato ad hoc si connette al servizio utilizzando la propria TS-CNS oppure le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS.

La modalità 3 si rivolge al singolo utente che accede ad una applicazione web resa disponibile sul portale del Sistema TS utilizzando la propria TS-CNS oppure le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS.

Gli operatori sanitari del Sistema TS sono quasi tutti dotati di pincode, la percentuale che non ne è dotata è di circa l'8%.

Al fine di rinforzare le misure di sicurezza adottate dal Sistema TS, di seguito si riporta una sintesi degli interventi che saranno attuati e delle relative tempistiche:

- in aggiunta alle normali credenziali (ID utente e password), assegnazione del pincode come ulteriore fattore di autenticazione a tutti gli utenti che ancora non ne sono dotati (entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto);
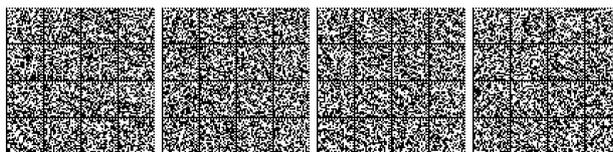
- implementazione dell’autenticazione a 2 fattori con OTP temporaneo (entro 90 giorni dalla data di adozione del decreto);
- introduzione delle asserzioni SAML per i sistemi regionali necessarie per l’autenticazione per l’accesso al Sistema TS (entro 90 giorni dalla data di adozione del decreto).

2.4 *TRACCIATO DEL SERVIZIO*

Di seguito si descrivono i messaggi di richiesta e di risposta del servizio, validi sia per la modalità web che per la modalità web service.

Messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Codice OTP	Codice One Time Password	SI
Data inizio sintomi	Data di inizio dei sintomi	SI
Codice fiscale assistito	Codice fiscale dell’assistito	SI

Messaggio di risposta

Campo	Descrizione	Fonte
Identificativo transazione	Identificativo alfanumerico della transazione, generato dal sistema	Sistema TS
Data-ora	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
Esito	Esito della transazione	Backend App Immuni

2.5 *REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE*

Il servizio non costituisce né alimenta alcuna banca dati contenuta nel Sistema TS, in quanto la sua finalità è la trasmissione dei dati al backend dall’App Immuni.

Il sistema registra unicamente gli accessi all’applicazione e l’esito dell’operazione, e inserisce i dati dell’accesso in un archivio dedicato. In

nessun caso sono tracciati i dati applicativi (OTP, data inizio sintomi, codice fiscale assistito), né su banca dati né su file di log, né su altro mezzo.

L'unica finalità della trasmissione del codice fiscale dell'assistito nel presente servizio è la cancellazione irreversibile dello stesso codice fiscale che è stato precedentemente associato con il CUN dal servizio di invio esecuzione test, nell'ambito dei servizi che Sistema TS offre alle regioni per l'associazione del CUN con l'esito del tampone (Ordinanza 34 del 19 dicembre 2020). La cancellazione del codice fiscale viene effettuata in tempo reale senza tracciatura del dato. In aggiunta, il codice fiscale dell'assistito non viene in alcun modo trasmesso al backend di Immuni.

Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi all'accesso e all'esito dell'operazione.

Nel caso di utente che accede tramite SAR (punto 1 della Tabella 1): identificativo della regione che si autentica, codice fiscale dell'operatore sanitario, data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso, operazione richiesta, esito della transazione, identificativo della transazione.

Nel caso di utente che accede tramite credenziali rilasciate dal sistema TS (punti 2 e 3 della Tabella 1): codice fiscale dell'operatore sanitario, data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso, operazione richiesta, esito della transazione, identificativo della transazione.

I log degli accessi così descritti sono conservati al massimo per dodici mesi.

Ai sensi della normativa citata nelle premesse del presente decreto, l'utilizzo dei servizi, delle applicazioni e della piattaforma del Sistema TS, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi della normativa di riferimento sono interrotti dalla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati saranno cancellati o resi definitivamente anonimi.
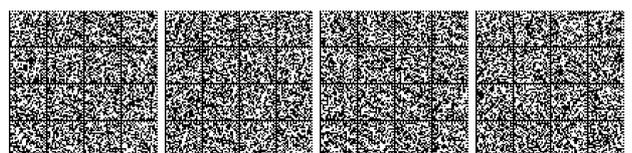
3. SBLOCCO TRAMITE APP IMMUNI

Lo sblocco tramite app Immuni prevede il colloquio tra il backend dell'app Immuni e il Sistema TS.

Il Sistema TS rende disponibile al backend Immuni i servizi necessari al fine di abilitare l'utente finale alla trasmissione del codice OTP generato da un dispositivo mobile dotato dell'App Immuni al Sistema di allerta Covid-19, secondo le modalità di cui all'art. 2-bis presente decreto.

Il soggetto risultato positivo al tampone comunica attraverso la app Immuni il codice (Codice Univoco Nazionale associato all'esito del tampone dal Sistema TS in base alle disposizioni dell'ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020), le ultime 8 cifre del numero di tessera sanitaria e la data di inizio sintomi (se sintomatico). La app Immuni trasmette tali dati al backend di Immuni il quale a sua volta richiede al Sistema TS attraverso il servizio di "Verifica Positività" di verificare la positività dell'esito del tampone associato al codice CUN e la corrispondenza tra il codice fiscale dell'esito del tampone e il numero di tessera sanitaria. Se tale verifica va a buon fine, una volta che il soggetto ha confermato l'upload delle chiavi TEK per il contact tracing e procede alla conferma, la richiesta arriva al backend Immuni che oltre a eseguire le operazioni necessarie, invoca il servizio di "Chiusura CUN" esposto dal Sistema TS: tale servizio ha lo scopo di inibire l'utilizzo dello stesso CUN per ulteriori operazioni di sblocco e di eliminare l'informazione del codice fiscale associato al CUN dalla banca dati degli esiti dei tamponi del Sistema TS.

Per mitigare i rischi di utilizzo multiplo del codice CUN, tale codice può essere utilizzato una sola volta per sbloccare l'app Immuni ed è associato al codice fiscale per 14 giorni, allo scadere dei quali non è più utilizzabile per consentire il caricamento delle chiavi dell'applicazione Immuni.

Si distinguono tre casi:

1) assistito negativo al tampone: in queso caso il CUN non è utilizzabile per lo sblocco dell'app Immuni in quanto il servizio di verifica positività risponde con esito negativo
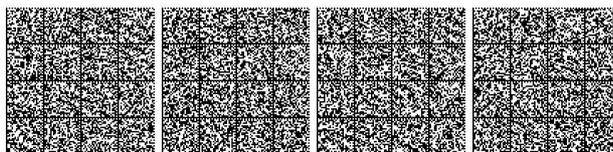
2) assistiti positivo al tampone e CUN utilizzato per lo sblocco dell'app Immuni: in tal caso il CUN non è riutilizzabile per un secondo sblocco in quanto il servizio di chiusura CUN cancella in modo irreversibile il codice fiscale dell'assistito associato al codice CUN

3) assistito positivo al tampone e CUN non utilizzato: in tal caso trascorsi 14 giorni il Sistema TS cancella in modo irreversibile il codice fiscale dell'assistito associato al codice CUN, che quindi non è più utilizzabile

Il CUN viene conservato in banca dati al massimo per 12 mesi (ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020) e comunque cancellato entro la fine dell'emergenza sanitaria. Le misure di sicurezza adottate sono analoghe a quelle per lo sblocco tramite operatore del Dipartimento di prevenzione della ASL.

Come ulteriore misura di controllo per verificare l'associazione del CUN con il soggetto risultato positivo al tampone, viene inviato dall'operatore del call center una porzione del numero della tessera sanitaria ovvero le ultime 8 cifre. Tale dato non viene conservato dal Sistema TS.

La comunicazione tra backend Immuni e Sistema TS avviene con mutua autenticazione con certificato client su canale cifrato TLSv1.2.

Di seguito si descrivono i tracciati dei servizi messi a disposizione dal Sistema TS al backend Immuni.

3.1 SERVIZIO DI VERIFICA POSITIVITÀ

Messaggio di richiesta

Campo	**Descrizione**	**Obbligatorio**
CUN	CUN il codice univoco nazionale associato all'esito del tampone dal Sistema TS Il codice CUN viene inviato codificato secondo l'algoritmo SHA-256	SI

Numero tessera sanitaria	Ultime 8 cifre del numero di tessera sanitaria (TEAM)	SI
Data inizio sintomi	Data di comparsa dei primi sintomi, se la persona è sintomatica	NO

Messaggio di risposta

Campo	**Descrizione**	**Fonte**
Identificativo transazione	Identificativo alfanumerico della transazione, generato dal sistema	Sistema TS
Identificativo verifica positività	Codice identificativo da utilizzare nel servizio “Chiusura CUN”. Questo codice viene restituito solo se i dati in input risultano associati correttamente a un esito positivo relativo a un tampone comunicato al Sistema TS.	Sistema TS
Esito	Esito della transazione	Sistema TS
Data del tampone	Data di effettuazione del tampone risultato positivo se la persona è asintomatica	Sistema TS

Per ciascuna transazione effettuata saranno tracciati i seguenti dati relativi all’accesso:

- CUN per il quale è stata richiesta la verifica
- Timestamp della richiesta
- Identificativo della transazione
- Codice restituito al backend Immuni (Identificativo verifica positività)
- Esito della transazione
- Data del tampone (solo per asintomatici)

I log delle transazioni così descritti sono conservati al massimo per dodici mesi.

I log degli accessi così descritti sono conservati al massimo per dodici mesi.

3.2 SERVIZIO DI CHIUSURA CUN

Messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
CUN	CUN il codice univoco nazionale associato all'esito del tampone dal Sistema TS Il codice CUN viene inviato codificato secondo l'algoritmo SHA-256	SI
Identificativo verifica positività	Codice identificativo restituito dal servizio "Verifica positività" in caso di esito transazione positivo associato al CUN.	SI

Messaggio di risposta

Campo	Descrizione	Fonte
Identificativo transazione	Identificativo alfanumerico della transazione, generato dal sistema	Sistema TS
Esito	Esito della transazione	Sistema TS
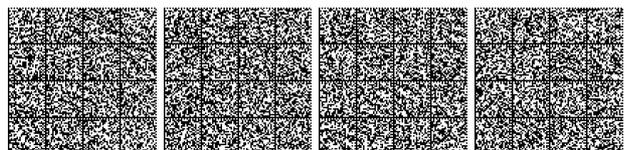
Per ciascuna transazione effettuata saranno tracciati i seguenti dati relativi all'accesso:

- CUN per il quale è stata richiesta la verifica
- Identificativo verifica positività
- Timestamp della richiesta
- Identificativo della transazione
- Esito della transazione

I log delle transazioni così descritti sono conservati al massimo per dodici mesi.
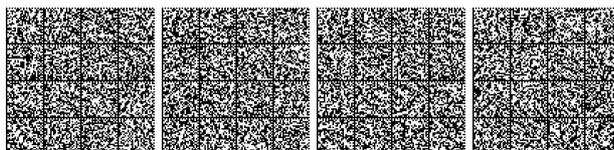
4. MISURE DI SICUREZZA

4.1 INFRASTRUTTURA FISICA

L'infrastruttura fisica è realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria in attuazione di quanto disposto dal presente decreto.

I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, ad esclusione degli accessi di personale preventivamente autorizzato necessari alle attività di manutenzione e gestione tecnica dei sistemi e degli apparati.

L'accesso ai locali avviene secondo una documentata procedura, prestabilita dal Titolare del trattamento, che prevede l'identificazione delle persone che accedono e la registrazione degli orari di ingresso ed uscita di tali persone.

4.2 REGISTRAZIONE DEGLI UTENTI ED ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI DI SICUREZZA

È presente una infrastruttura di Identity e Access Management che censisce direttamente le utenze, accogliendo flussi di autenticazione e di autorizzazione, per l'assegnazione dei certificati client di autenticazione, delle credenziali di autenticazione e delle risorse autorizzative.

L'autenticazione delle regioni verso il sistema avviene attraverso certificato client con mutua autenticazione. Il certificato viene emesso con un sistema di crittografia asimmetrica a chiave pubblica/privata.

Il sistema effettua la gestione completa del certificato di autenticazione: assegnazione, riemissione alla scadenza, revoca.

La gestione e la conservazione del certificato client sono di esclusiva responsabilità del soggetto cui è stato assegnato.

L'autenticazione degli operatori sanitari avviene tramite TS-CNS oppure CNS oppure credenziali e pincode.

La TS-CNS è prodotta e consegnata dal Sistema TS a tutti gli assistiti del SSN. La tessera è dotata di chip che contiene il certificato di autenticazione

personale. Prima del primo utilizzo come dispositivo di autenticazione, la tessera deve essere attivata presso il Card Management System della regione di riferimento.

Per l'autenticazione è possibile anche utilizzare una CNS distribuita dai sistemi regionali.

Un ulteriore metodo di autenticazione per gli operatori sanitari è costituito dalle credenziali dotate di pincode. L'assegnazione delle credenziali agli utenti del Sistema TS è effettuata dagli Amministratori di sicurezza presenti in ciascuna ASL. La registrazione degli operatori sanitari si effettua presso la ASL di riferimento che consegna le credenziali e la prima parte del pincode. La seconda parte del pincode si ottiene direttamente sul portale del Sistema TS dopo la prima autenticazione.

La gestione dei profili di autorizzazione è effettuata sempre dagli amministratori di sicurezza delle ASL. A tutti gli operatori sanitari che devono essere autorizzati viene assegnata una risorsa di autorizzazione creata e dedicata appositamente al servizio descritto dal presente decreto.

Gli amministratori di sicurezza si autenticano con le credenziali in basic authentication. Entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto saranno dotati di strumenti di autenticazione forte.

La gestione degli amministratori di sicurezza delle ASL è effettuata dall'Amministratore centrale della sicurezza. L'Amministratore centrale della sicurezza è nominato tra gli incaricati del trattamento.

4.3 CANALI DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni sono scambiate in modalità sicura su rete SPC per le regioni ovvero tramite Internet, mediante protocollo TLS in versione minima 1.2, al fine di garantire la riservatezza dei dati. I protocolli di comunicazione TLS, gli algoritmi e gli altri elementi che determinano la sicurezza del canale di trasmissione protetto sono continuamente adeguati in relazione allo stato dell'arte dell'evoluzione tecnologica, in particolare per il TLS non sono negoziati gli algoritmi crittografici più datati (es. MD5).
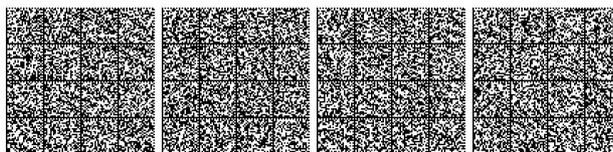
4.4 SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Per il monitoraggio dei servizi, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di uno specifico sistema di reportistica.

4.5 PROTEZIONE DA ATTACCHI INFORMATICI

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici al fine di eliminare le vulnerabilità, si utilizzano le seguenti tecnologie o procedure.

a) Aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software di sistema, hardening delle macchine.
b) Adozione di una infrastruttura di sistemi firewall e sistemi IPS (Intrusion Prevention System) che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto e l'esecuzione di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante.
c) Esecuzione di WAPT (Web Application Penetration Test), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente.
d) Adozione del captcha sull'applicazione web e di sistemi di rate-limit sui web services che limitano il numero di transazioni nell'unità di tempo, al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio.

4.6 SISTEMI E SERVIZI DI BACKUP E DISASTER RECOVERY

Non sono previsti sistemi e servizi di backup e disaster recovery per i log di accesso in quanto non necessari per le finalità di trattamento dei dati del servizio. Tali sistemi non sono previsti nemmeno per i dati, in quanto come già indicato nel par. 2.5 il sistema non registra nessun dato. Infatti, poiché il sistema non prevede una banca dati e registra unicamente gli accessi al servizio, la perdita delle informazioni registrate non pregiudica né l'utilizzo né l'efficienza del servizio, in quanto il codice OTP ha durata limitata, non è in alcun modo riconducibile all'interessato, e comunque può essere rigenerato
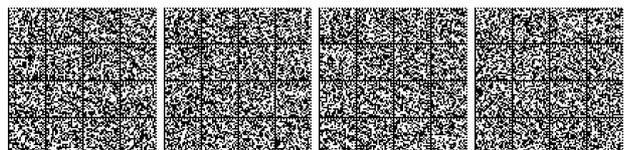
in qualunque momento dal dispositivo “mobile” per poi essere trasmesso attraverso il servizio.

È unicamente previsto il backup dei sistemi.

4.7 SISTEMA DI LOG ANALYSIS APPLICATIVO

Non è previsto un sistema di log analysis applicativo in quanto come indicato nel par. 2.5 non è prevista la registrazione dei dati applicativi.

4.8 ACCESSO AI SISTEMI

L’infrastruttura dispone di sistemi di tracciamento degli accessi ai sistemi informatici di supporto come base dati, server web e infrastrutture a supporto del servizio.

L’accesso alla base dati avviene tramite utenze nominali o riconducibili ad una persona fisica (escluse le utenze di servizio). Il sistema di tracciamento registra (su appositi log) le seguenti informazioni: identificativo univoco dell’utenza che accede, data e ora di login, logout e login falliti, postazione di lavoro utilizzata per l’accesso (IP client), tipo di operazione eseguita sui dati (ad esclusione delle risposte alle query).

Per ogni accesso ai sistemi operativi, ai sistemi di rete, al software di base e ai sistemi complessi (anche da parte degli amministratori di sistema), il sistema di tracciamento registra (su appositi log) le seguenti informazioni: identificativo univoco dell’utenza che accede, data e ora di login, logout e login falliti, postazione di lavoro utilizzata per l’accesso (IP client).

I log prodotti dai sistemi di tracciamento infrastrutturali sono soggetti a monitoraggio costante allo scopo di individuare eventuali anomalie inerenti alla sicurezza (accessi anomali, operazioni anomale, ecc.) e di valutare l’efficacia delle misure implementate.
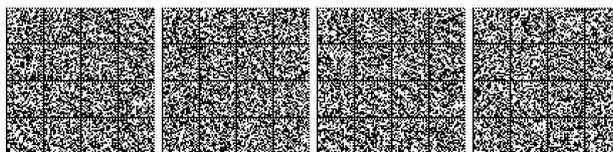
I log di accesso degli Amministratori di sistema e degli incaricati sono protetti da eventuali tentativi di alterazione e dispongono di un sistema di verifica della loro integrità.

I log relativi agli accessi e alle operazioni effettuate sui sistemi operativi, sulla rete, sul software di base e sui sistemi complessi sono conservati per dodici mesi.

21A01809

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 febbraio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «InnoSolPOWER» relativo al bando «ERA-NET Concentrated Solar Power - CSP», Call 2019. (Decreto n. 554/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il DD n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020 n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;
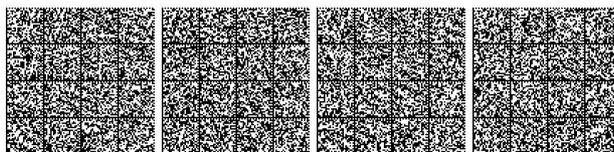
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'Iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'Esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art 238, comma 7, del decreto-legge 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate, ai sensi del DM 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli Esperti tecnico scientifici e dell'Esperto economico finanziario.

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 240 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, registrazione n. 1-3275, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2019, cap. 7345, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 467 del 28 dicembre 2020 reg. UCB n. 91 del 13 gennaio 2021;

Visto il contratto (Grant Agreement) n. 838311 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all'ERANET CSP che ha pubblicato il bando ERANET Concentrated Solar Power - CSP fra tutti i partner partecipanti al bando, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti;

Vista la nota prot. n. 15916 del 26 agosto 2019, con la quale il MIUR si è impegnato a finanziare il bando Mission Innovation 2019 con un budget di euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il Bando Internazionale «ERANET Concentrated Solar Power - CSP», comprensivo delle National/Regional requirements, pubblicato dalla ERANET CSP il 7 ottobre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per il ERANET*Concentrated Solar Power* - CSP, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 7 ottobre 2019, prot. n. 1855;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee*, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*InnoSolPOWER*» avente come obiettivo «aumento dell'affidabilità degli impianti CSP *(Concentrated Solar Power)* a collettori parabolici lineari *(Parabolic Trough Collectors - PTC)* a sali fusi *(Molten Salt - MS)* e la riduzione dei loro costi di investimento e di O&M *(Operation & Maintenance)*. Entrambi gli obiettivi sono in linea con quelli indicati nel CSP *Implementation* Plan1 dello *European Strategic Energy Technology* (SET) Plan2 e con le azioni da compiere per supportare l'industria europea operante nel settore»;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo «*InnoSolPOWER*»;

Vista la nota MUR prot. n. 7654 del 13 maggio 2020, con la quale l'ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte
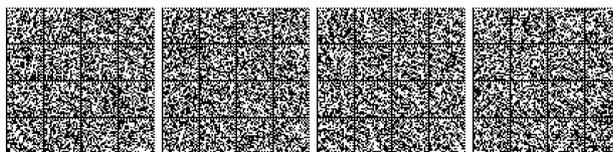
presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale a valere sul FIRST 2019, cap. 7245;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*InnoSolPOWER*», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a euro 194.400,00 figura il seguente proponente italiano:

Università di Pisa - Dipartimento di ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni;

Acquisita in data 26 gennaio 2021, prot. n. 1211, la DSAN con la quale, l'Università di Pisa - Dipartimento di ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni, ha comunicato la data di inizio del progetto internazionale «InnoSolPOWER» fissata al 15 gennaio 2021, si prende atto che il *Consortium Agreement* è in corso di definizione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA - COR ID n. 4807464 dell'11 febbraio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 10465652 del 29 gennaio 2021;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «InnoSolPOWER» presentato dall'Università di Pisa - Dipartimento di ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni, codice fiscale 80003670504, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 15 gennaio 2021 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) ovvero secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico che sarà successivamente approvato in via definitiva dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «InnoSolPOWER» è pari a euro 97.200,00.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 77.322,60 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università di Pisa - Dipartimento di ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2019, cap. 7345, giusta riparto con decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2019, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MUR si impegna a trasferire al beneficiario Università di Pisa - Dipartimento di ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni, il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 19.877,40 ove detto importo venga versato dal coordinatore della ERANET CSP sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa «ERANET *Concentrated Solar Power* - CSP», così come previsto dal contratto n. 838311 fra la Commissione europea e i partner del programma EJP RD, tra i quali il MIUR, ora MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dallo ERANET CSP e dallo scrivente Ministero;

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Università di Pisa - Dipartimento di ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai Soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'Esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.
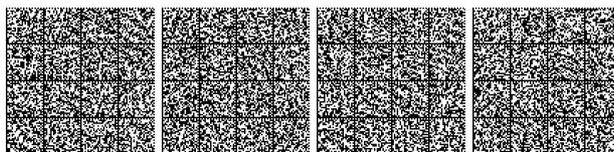
Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti Organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 484

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A01682

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 marzo 2021.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lora», in Recoaro Terme ed indicazioni in etichetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali, con particolare riferimento all'art. 3;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, con particolare riferimento all'art. 7;

Preso atto che la società Spumador S.p.a. ha assunto la titolarità della concessione mineraria sita nel Comune di Recoaro Terme (VI) in data 22 ottobre 2018, incorporando la Recoaro S.p.a., con voltura della concessione mineraria mediante atto n. 2934/03.08.19 della Regione Veneto;

Vista la domanda, pervenuta in data 8 ottobre 2019, con la quale la società Spumador S.p.a. ha richiesto il riconoscimento dell'acqua minerale avente denominazione «Lora», ai fini della utilizzazione e vendita e, contestualmente, di poter riportare sulle etichette le diciture «Può avere effetti diuretici» e «Indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Acquisito il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità che, nel corso della seduta del 12 novembre 2019, si esprimeva con il mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento e di indicazioni in etichetta dell'acqua minerale «Lora» poiché, esaminata la documentazione prodotta dalla società Spumador, consistente in uno studio su «Interferenza statistica su due medie con *test* parametrico e non parametrico per due campioni indipendenti», ha rilevato, in particolare, che «l'uguaglianza o la non uguaglianza tra i valori parametrici chimico-fisici delle acque provenienti dai vari pozzi, va valutata in relazione a una popolazione di dati estremamente ampia e non solamente al caso della Concessione mineraria di Recoaro Terme. Quindi, pur esistendo delle differenze tra le acque emunte dai vari pozzi, rimane il fatto che esse sono assai limitate se confrontate con una casistica ampia e consolidata»;

Preso atto che la società Spumador S.p.a. ha contestato la legittimità del provvedimento e del presupposto parere, presentando ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio (Registro generale n. 2088 del 2020) contro il «provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Lora, in Comune di Recoaro Terme (VI) e del presupposto parere del Consiglio superiore della sanità del 19 dicembre 2020 (non reso noto integralmente), comunicato a Spumador S.p.a. con PEC del 3 gennaio 2020 Registro DGPRE, N. Prot. 132, Segnatura 0000132-03/01/2020-DGPRE-MDS-P)»;

Tenuto conto della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza *Quater*), che si è pronunciato in favore della società ricorrente, accogliendo il ricorso, «con conseguente annullamento del provvedimento impugnato»;

Preso atto che la società Spumador S.p.a. ha presentato in data 5 marzo 2021 (prot. 8923 dell'8 marzo 2021) la documentazione attestante l'attivazione, presso la Regione Veneto, delle procedure di conferimento della concessione mineraria sita nel Comune di Recoaro Terme (VI), come da prot. Regione Veneto n. 506725/79.00.07 del 27 novembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

È disposto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lora», nel Comune di Recoaro Terme (VI), ai sensi delle prescrizioni dell'art. 5 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.

Art. 2.

Si dichiara la sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'utilizzazione dell'acqua minerale denominata «Lora», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel Comune di Recoaro Terme (VI) e ne è conseguentemente consentita l'attività di imbottigliamento e vendita.

Art. 3.

Sulle etichette dell'acqua minerale «Lora» nel Comune di Recoaro Terme (VI), ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata la seguente dicitura «L'allattamento al seno è da preferire. Nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Art. 4.

Sulle etichette dell'acqua minerale «Lora» nel Comune di Recoaro Terme (VI), ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata la seguente dicitura «può avere effetti diuretici».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmessa all'Ente titolare ed ai competenti organi regionali per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Roma, 10 marzo 2021

Il direttore generale: REZZA

21A01730

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 novembre 2020.

Nomina del commissario straordinario della società «Preca Brummel S.p.a», in Carnago, posta in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Visto il decreto in data 15 ottobre 2020, acquisito agli atti in data 28 ottobre 2020, con il quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Preca Brummel S.p.a., codice fiscale n. 06172390152, avente sede legale in Carnago (VA), via Galliano n. 21, iscritta al registro delle imprese di Varese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, n. 60 - Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2018 in ordine ai criteri da adottare per la designazione dei commissari giudiziali e per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Richiamato il proprio parere del 18 agosto 2020, espresso ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 270/1999, con cui, tra l'altro, è stata proposta la designazione a commissario giudiziale del dott. Maurizio De Filippo;

Visto in particolare, l'art. 2, punto (g) della menzionata direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 18 luglio 2019, anche in considerazione della situazione emergenziale in corso;

Ritenuto di dover nominare quale commissario straordinario il dott. Maurizio De Filippo, già designato quale commissario giudiziale in data 18 agosto 2020, al fine di garantire la continuità dell'attività, anche in considerazione della attuale fase emergenziale, nell'ottica di ottimizzare le risorse e valorizzare l'esperienza acquisita, anche per assicurare la continuità aziendale e la tutela dei livelli occupazionali;

Vista la dichiarazione sostitutiva prodotta dal suddetto professionista;
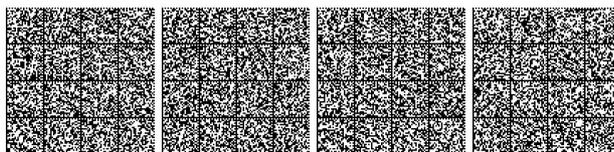
Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Preca Brummel S.p.a. è nominato commissario straordinario il dott. Maurizio De Filippo, nato a Catanzaro il 15 ottobre 1968.

Art. 2.

L'incarico di cui all'art. 1 è limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura ed andrà, pertanto, a scadenza, in caso di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente Tribunale, con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio di impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un programma di ristrutturazione.

Il presente provvedimento è comunicato:

al Tribunale di Milano;

alla Camera di commercio di Varese;

alla Regione Lombardia;

al Comune di Carnago (VA).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

21A01684

DECRETO 12 febbraio 2021.

Nomina dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza di talune società poste in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Vista la sentenza in data 4 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di Manitalidea S.p.a.;

Visto il decreto in data 30 luglio 2020, con il quale il Tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Manitalidea S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato;

Richiamato il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 7 agosto 2020, con il quale l'avv. Antonio Casilli, il dott. Francesco Schiavone Panni, il dott. Antonio Zecca sono stati nominati commissari straordinari della Manitalidea S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 ottobre 2020, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza della Manitalidea S.p.a. in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 23 dicembre 2020, depositato in cancelleria in data 14 gennaio 2021, con il quale il Tribunale di Torino ha dichiarato, ad ogni effetto di legge, lo stato di insolvenza e l'ammissione alla amministrazione straordinaria della società Hortilus & Vivai S.r.l. (codice fiscale n. 10505460013) con sede legale in Colleretto Giacosa (TO), ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato;

Visto il decreto in data 23 dicembre 2020, depositato in cancelleria in data 14 gennaio 2021, con il quale il Tribunale di Torino ha dichiarato, ad ogni effetto di legge, lo stato di insolvenza e l'ammissione alla amministrazione straordinaria della società Vivai Canavesani S.r.l. (codice fiscale n. 10409390019) con sede legale in Colleretto Giacosa (TO), ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato;

Visto il decreto in data 23 dicembre 2020, depositato in cancelleria in data 14 gennaio 2021, con il quale il Tribunale di Torino ha dichiarato, ad ogni effetto di legge, lo stato di insolvenza e l'ammissione alla amministrazione straordinaria della società Vistaterra S.r.l. (codice fiscale n. 11688930012) con sede in Parella (TO) - ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato;

Visto il decreto in data 23 dicembre 2020, depositato in cancelleria in data 14 gennaio 2021, con il quale il Tribunale di Torino ha dichiarato, ad ogni effetto di legge, lo stato di insolvenza e l'ammissione alla amministrazione straordinaria della società MGC S.r.l. (codice fiscale n. 10913510011) con sede legale in Ivrea (TO), ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato;

Visto il decreto in data 23 dicembre 2020, depositato in cancelleria in data 14 gennaio 2021, con il quale il Tribunale di Torino ha dichiarato, ad ogni effetto di legge, lo stato di insolvenza e l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Manital società consortile per i servizi integrati per azioni - Consorzio stabile (abbreviata Manital S.c.p.a.) (codice fiscale n. 06466050017), con sede legale in Ivrea (TO) alla via G. Di Vittorio n. 29, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato;
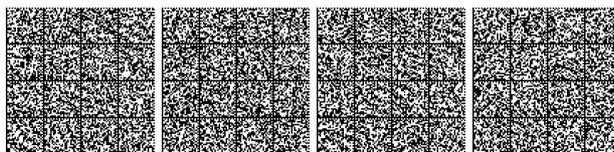
Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre, *Omissis*»;

Ritenuto in relazione a quanto sopra, di dover procedere alla nomina dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza delle cinque sopra citate società ammesse alla amministrazione straordinaria, ai sensi del citato art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo sopra citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese MGC S.r.l., Manital società consortile per i servizi integrati per azioni - Consorzio stabile (abbreviata Manital S.c.p.a.), Hortilus & Vivai S.r.l., Vistaterra S.r.l., Vivai Canavesani S.r.l., sono nominati commissari straordinari l'avv. Antonio Casilli, nato a Lecce il 26 novembre 1963, il dott. Francesco Schiavone Panni, nato a Roma il 16 aprile 1954, ed il dott. Antonio Zecca, nato a Lecce il 25 settembre 1975, ed è preposto lo stesso comitato di sorveglianza, già nominato in data 22 ottobre 2020 per la procedura madre Manitalidea S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato:

al Tribunale di Torino;

alla Camera di commercio di Torino, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Piemonte;

ai Comuni di Ivrea, Colleretto Giacosa, Parella.

Roma, 12 febbraio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A01685

DECRETO 5 marzo 2021.

Integrazione dell'organo commissariale delle «Alitalia società aerea italiana S.p.a.» e «Alitalia Cityliner S.p.a.», poste in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, n. 60, «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma i, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» (di seguito «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 maggio 2017, di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della società Alitalia - società aerea italiana S.p.a.

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 maggio 2017, con il quale è stata estesa la medesima procedura di amministrazione straordinaria alla società Alitalia Cityliner S.p.a.;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante «Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria», che ha previsto, *inter alia*, che il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle predette società venga integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle società medesime e che, l'organo commissariale delle predette società espleti le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle stesse, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui sopra entro il termine del 31 maggio 2020;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 21 dicembre 2019, con il quale è stato nominato commissario straordinario unico l'avv. Giuseppe Leogrande, in sostituzione dell'organo commissariale collegiale dimissionario;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 febbraio 2020 nonché il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che hanno prorogato, rispettivamente, al 23 marzo 2021 e, infine, al 23 settembre 2021, il termine di esecuzione del programma di cui all'art. 27, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 270/1999;
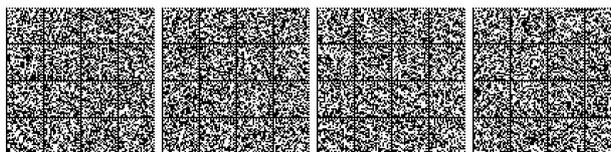
Vista la propria direttiva in data 19 luglio 2018, registrata dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2018, al n. 675, recante nuova disciplina dei procedimenti di designazione dei commissari giudiziali e di nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, sostitutiva della direttiva emanata dal Ministro dello sviluppo economico in data 28 luglio 2016;

Visto in particolare l'art. 2, lettera (g), della citata direttiva in data 19 luglio 2018, in base al quale la «procedura di cui al presente art. 2 potrà essere in tutto o in parte motivatamente derogata quando l'immediata adozione del provvedimento si renda necessaria per assicurare la stabilità o l'ordinato funzionamento dei mercati ovvero per altre ragioni di urgenza o a carattere emergenziale che non consentano il rispetto delle tempistiche della procedura medesima»;

Ritenuta la necessità di procedere con immediatezza, alla implementazione dell'organo commissariale in considerazione delle eccezionale situazione di deterioramento determinata dall'epidemia da COVID-19 sulle attività di Alitalia - società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., entrambe in amministrazione straordinaria, nonché di proseguire l'attività di esecuzione del programma dell'amministrazione straordinaria e di procedere speditamente all'assunzione di tutte le iniziative idonee a risolvere il grave stato di crisi;

Ritenuta, altresì l'urgenza di provvedere con immediatezza alla implementazione dell'organo commissariale, alla luce, *inter alia*, dell'attuale stadio della procedura di amministrazione straordinaria delle predette società delle scadenze di legge e del pendente procedimento presso la Commissione europea per presunti aiuti di Stato in favore di Alitalia, derogando, per motivi di urgenza, alle regole procedimentali per la nomina dei commissari straordinari di cui alla propria direttiva in data 28 luglio 2016;

Ritenuto opportuno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2 e dell'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in considerazione della eccezionale rilevanza e complessità della procedura, della particolare strategicità delle società in amministrazione straordinaria e del potenziale impatto della stessa sul sistema produttivo, industriale e finanziario del Paese, procedere alla implementazione dell'organo commissariale mediante la nomina di due commissari aggiuntivi;

Visto il *curriculum vitae* del prof. avv. Gabriele Fava, nato Milano il 10 luglio 1963;

Visto il *curriculum vitae* del prof. avv. Daniele U. Santosuosso, nato a Roma, il 25 dicembre 1964;

Viste le dichiarazioni rese dal prof. avv. Gabriele Fava e dal prof. avv. Daniele U. Santosuosso in ordine alla insussistenza delle cause di incompatibilità nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione all'incarico di commissario straordinario nelle procedure sopra citate;

Ritenuta l'opportunità di nominare il prof. avv. Gabriele Fava e il prof. avv. Daniele U. Santosuosso, in considerazione della loro specifica professionalità, rispondente ai requisiti di cui al regolamento sopra citato;

Considerato che il prof. avv. Gabriele Fava e il prof. avv. Daniele U. Santosuosso, di comprovata esperienza professionale, soddisfano i requisiti di professionalità posti dall'art. 2, comma 2, del regolamento sopra citato e, in particolare, il prof. avv. Gabriele Fava è esperto in trasferimenti di azienda, cessioni ramo di azienda, ristrutturazione e riorganizzazioni aziendali e gestione negoziati con rappresentanze sindacali e risulta aver svolto diverse cariche presso società multinazionali ed enti e il prof. avv. Daniele Santosuosso risulta iscritto da più di cinque anni presso l'Ordine degli avvocati di Roma, e ha svolto incarichi di consigliere di amministrazione presso società e altri enti di dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente e ha maturato una specifica e comprovata esperienza nel settore delle procedure concorsuali nella veste di curatore, liquidatore giudiziale nonché di componente di comitati di sorveglianza di amministrazioni straordinarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Alitalia società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a., in aggiunta al commissario avv. Giuseppe Leogrande, nato a Ravenna il 17 ottobre 1963, sono nominati il prof. avv. Gabriele Fava, nato a Milano il 10 luglio 1963 e il prof. avv. Daniele U. Santosuosso, nato a Roma il 25 dicembre 1964.

2. Il presente decreto è comunicato al competente Tribunale, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01686

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 15 dicembre 2020.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Autovia Padana S.p.a.: lavori di costruzione del raccordo autostradale fra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l'aeroporto di Montichiari. Riapprovazione del progetto definitivo ai soli fini dell'apposizione della pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio (CUP F49J12000040007). (Delibera n. 81/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato, nonché le successive disposizioni legislative;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e essere funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, recante «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 46, comma 2, a norma del quale viene considerata valida l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di seguito MiBACT, per tutta la durata dei lavori qualora gli stessi siano iniziati nel quinquennio dal rilascio;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo), recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include all'allegato 2, nell'ambito dei corridoi stradali e autostradali della Regione Lombardia – ai soli fini procedurali – «la tangenziale sud di Brescia», denominata anche «Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 (caselli di Ospitaletto), l'autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilità d'accesso all'aeroporto di Montichiari», di seguito Raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve altresì essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
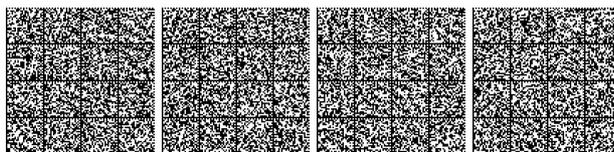
4. il citato decreto-legge n. 76 del 2020, e, in particolare, l'art. 41, comma 1, concernente il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Visto che in data 11 aprile 2003 è stata sottoscritta, tra il Governo e la Regione Lombardia, l'Intesa generale quadro avente ad oggetto la realizzazione delle infrastrutturali strategiche di particolare rilevanza per il territorio lombardo;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, ed in particolare:

1. l'art. 165, comma 7-*bis*, a norma del quale «Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del Comitato interministeriale per la programmazione economica secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo»;

2. l'art. 166, comma 4-*bis*, a norma del quale «Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327»;

3. l'art. 167, comma 5, a norma del quale «Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito e approvato, anche ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'art. 165, comma 4. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo è integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni, di cui in particolare con il decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna, ai sensi del menzionato art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modifica-

zioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti direzioni generali del MIT, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016, e in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, il quale prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito e ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;

4. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico: alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese (lettera *d)* e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto (lettera *f)*);

5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

6. l'art. 216, commi 1-*bis*, 27 e 27-*novies*, quest'ultimo introdotto dall'art. 42 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i quali stabiliscono, rispettivamente, che:

6.1. per gli interventi ricompresi tra le grandi opere già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale, di seguito VIA, sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.2. le procedure per la VIA delle grandi opere, definite anche come infrastrutture strategiche, avviate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

6.3. le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati da questo Comitato in base al previgente decreto legislativo n. 163 del 2006, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore e, a tal riguardo, il MIT, entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e in particolare l'art. 23, comma 2, il quale prevede che i «procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'art. 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente»;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la quale è stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62;
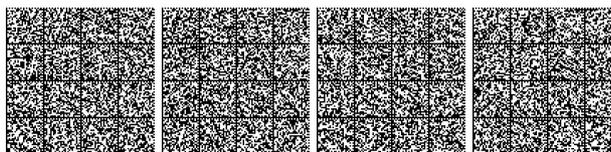
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ed in particolare l'art. 1, comma 15;

Visto il decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, gli articoli 41 rubricato «Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche» e 42 rubricato «Semplificazioni dell'attività del CIPE»;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 24, con la quale questo Comitato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal MIT, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità e della localizzazione dell'opera, ha approvato il progetto definitivo del «Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 (caselli di Ospitaletto e Brescia *Est)*, l'autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilità d'accesso all'aeroporto di Montichiari», ed ha riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera, rilasciata dalla Commissione speciale VIA il 22 giugno 2004;

Vista la nota prot. n. 46028 del 24 novembre 2020, con la quale il Capo di Gabinetto del MIT ha inoltrato al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, la nota MIT prot. n. 29050 del 17 novembre 2020, ed ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Riapprovazione del progetto definitivo ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità relativo all'intervento lavori di costruzione del "Raccordo autostradale" tra "l'autostrada A4 (caselli di Ospitaletto), l'autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilità d'accesso all'aeroporto di Montichiari», facendo presente che tale riapprovazione risulta motivata dall'esigenza di definire gli ultimi espropri e prevenire eventuali contenziosi nei confronti dell'Amministrazione per le acquisizioni residue;

Vista la successiva nota prot. n. 30934 del 7 dicembre 2020, con la quale il MIT ha integrato con ulteriori elementi istruttori la documentazione per l'esame della presente proposta, allegando il parere VIA del 22 giugno 2004, e precisando che non è necessaria alcuna ulteriore autorizzazione di tipo ambientale e/o paesaggistico, in quanto quelle già rese nel corso dell'approvazione del progetto definitivo, conclusasi con la suddetta delibera CIPE n. 24 del 18 marzo 2005, rimangono a tutt'oggi valide ed efficaci, rispettivamente ai sensi dei richiamati articoli 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e 23, comma 2, del decreto legislativo n. 104 del 2017;

Vista la nota prot. n. 31372 dell'11 dicembre 2020 con la quale il MIT ha trasmesso l'ulteriore documentazione integrativa;

Considerato che la società Autovia Padana S.p.a. è subentrata quale nuovo Concessionario, in data 31 maggio 2017, alla società Autostrade Centro Padane S.p.a.;

Considerato che la società Autovia Padana S.p.a. ha pubblicato, in data 6 aprile 2019, l'avviso di avvio del procedimento di riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità del Raccordo autostradale in esame e alla contestuale pubblicazione del progetto relativo alle parti d'opera ancora da completare (lotti 1 e 2 e Variante alla SP n. 22 di Flero nell'ambito dei lotti 3 e 4);

Considerato che il progetto del «Raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari», approvato con la delibera CIPE n. 24 del 2005, è suddiviso nei lotti 1, 2, 3 e 4, compresa la variante alla SP n. 22 di Flero;

Considerato che i lavori sono stati avviati e completati su 18,5 km del Raccordo autostradale e che sono entrati in esercizio già dal 2012;

Considerato che il suddetto Raccordo autostradale ha una estensione complessiva di circa 30 km, oltre alla viabilità secondaria;

Considerato che restano da completare, come si evince dalla relazione istruttoria del MIT, gli interventi nei restanti 11,5 km, lungo i quali la maggior parte delle aree risulta essere stata oramai interferita e trasformata in modo irreversibile, ma restano comunque alcune aree ancora da espropriare per poter completare i lavori;

Vista la nota trasmessa tramite pec del 14 dicembre 2020, dalla Regione Lombardia, acquisita al protocollo del DIPE, al n. 6910, con la quale si esprime l'assenso alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e al rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità, richiamando e di fatto confermando i pareri regionali degli anni 2003 e 2004, favorevoli all'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'intervento;

Considerato che sono ancora validi tutti i pareri espressi in materia ambientale e paesaggistica, come per altro dichiarato dal MIT nella relazione istruttoria, e che tale relazione, comprensiva di tutti gli allegati, è stata resa disponibile anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito MATTM, e al MiBACT, in quanto trattasi di documentazione posta a base dell'esame dell'odierna seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
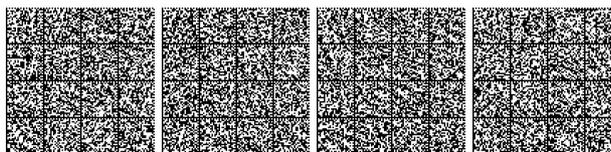
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e, in particolare, che:

sotto l'aspetto tecnico e procedurale.

1. questo Comitato, con la delibera n. 24 del 2005, ha approvato il progetto definitivo, anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della pubblica utilità e della localizzazione dell'opera;

2. l'opera nel suo complesso ha una estensione di circa 30 km di tracciato autostradale di categoria A1, e di 7,6 km di varianti per viabilità locali;

3. la realizzazione del progetto ricadeva tra gli interventi previsti all'interno della Convenzione Unica sottoscritta, in data 7 novembre 2007, tra il concedente Anas S.p.a. (al quale è subentrato il *MIT)* e il concessionario la società Autostrade Centro Padane S.p.a. (alla quale è subentrata la società Autovia Padana S.p.a.);

4. nel bando di gara del 13 giugno 2012 si precisava che erano rimasti da ultimare gli espropri relativi a una parte dei lotti 1 e 2 e ai lotti 3 e 4 relativamente alla sola Variante SP n. 22 di Flero, in quanto opere ancora da ultimare;

5. la nuova Convenzione di concessione, successiva a quella del 7 novembre 2007, scaduta il 30 settembre 2011, è stata sottoscritta fra il MIT e la nuova Concessionaria aggiudicataria Autovia Padana S.p.a., in data 31 maggio 2017;

6. Autovia Padana S.p.a. ha presentato il progetto di gara in data 7 febbraio 2019 ed ha provveduto in data 6 aprile 2019 alla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento di rinnovo della pubblica utilità per le parti del progetto ancora da completare;

7. ad oggi risulta già espropriata gran parte delle aree totali e dei sedimi oggetto dell'intervento (il 97,42 per cento per i lotti 1 e 2 e per il 91,31 per cento per la variante alla SP n. 22 di Flero), anche tramite accordi bonari che hanno consentito l'acquisizione di alcune aree oggetto di esproprio;

8. il MIT dichiara che è necessaria la riapprovazione dell'intero progetto definitivo già approvato con la precedente delibera CIPE n. 24 del 2005, ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, proprio per il completamento del progetto e dell'acquisizione delle aree residue ancora da espropriare;

sotto l'aspetto attuativo.

1. il CUP indicato attualmente per l'intervento è F49J12000040007 correttamente assegnato al concessionario Autovia Padana S.p.a.;

2. gli immobili di cui è prevista l'espropriazione, indicati nel progetto definitivo, ma non ancora acquisiti, sono:

2.1 Comune di Ospitaletto (*ex* Passirano):

2.1.1. fg. 15 particelle 28, 31, 101, 273, 311;

2.2 Comune di Ospitaletto:

2.2.1. fg. 9 particelle 735, 736, 738, 830, 865, 872;

2.3 Comune di Cazzago San Martino:

2.3.1 fg. 37 particelle 353, 387, 529, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 734, 735, 736, 737, 738, 745, 746, 778, 779, 780, 838, 839, 840, 841, 842, 887, 891;

2.4 Comune di Travagliato:

2.4.1 fg. 7 particelle 194, 195, 196, 240, 241, 354, 361, 366;

2.4.2 fg. 19 particelle 362, 525, 564, 680, 681, 682;

2.4.3 fg. 24 particelle 315, 316;

2.5 Comune di Lograto:

2.5.1 fg. 5 particelle 8, 24, 115, 116, 117, 123, 124;

2.6 Comune di Flero - Variante SP n. 22:

2.6.1 fg. 1 particelle 110, 111, 452, 472, 498, 500, 1098, 1241, 1242, 1243, 1247;

2.6.2 fg. 4 particelle 136, 526, 528, 767, 768;

2.7 Comune di Castel Mella - Variante SP n. 22:

2.7.1 fg. 13 particelle 72, 80, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 130, 133, 134, 135, 136, 177;

2.7.2 fg. 15 particelle 7, 38, 94, 95, 96, 97, 104;

sotto l'aspetto finanziario.

1. le somme per lavori comprensive degli oneri per la sicurezza pari a 74.194.467,99 euro sono già disponibili;

2. fra le somme a disposizione, il costo relativo agli espropri è di 35.150.883,97 euro, che corrispondono, nel quadro economico sotto riportato, alla voce delle somme a disposizione denominata «acquisizione aree, immobili ed altri oneri»;

3. non sono previste risorse finanziarie pubbliche aggiuntive alle risorse già disponibili;

4. con la citata nota prot. n. 31372, dell'11 dicembre 2020, il MIT ha trasmesso il confronto dei quadri economici sintetici del progetto definitivo approvato nel 2005, del progetto esecutivo allegato al bando di gara del 2012 e del progetto esecutivo dopo l'aggiudicazione (con il relativo ribasso di gara), che di seguito si riporta:

Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 (casello di Ospitaletto), l'autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilità d'accesso all'aeroporto di Montichiari			
Quadro Economico di confronto fra Progetto Definitivo (Delibera CIPE n.24/2005), Progetto Esecutivo (Gara 2012) e Progetto Esecutivo (Aggiudicazione gara Autovia Padana S.p.A.)			
TIPOLOGIA INTERVENTO	**Progetto Definitivo CIPE n. 24/2005**	**Progetto Esecutivo Gara 2012**	**Progetto Esecutivo Post Gara**
(importi in euro)	Intervento completo lotti 1, 2, 3 e 4	Completamento interventi lotti 1 e 2 e Var. SP n. 22	Completamento interventi lotti 1 e 2 e Var. SP n. 22
IMPORTO TOTALE LAVORI	**212.327.003,45**	**79.436.688,61**	**74.194.467,99**
SOMME A DISPOSIZIONE	**83.495.385,78**	**39.105.673,06**	**39.105.673,06**
Allacciamento a pubblici servizi e adeguamento sottoservizi	6.099.000,00	300.000,00	300.000,00
Acquisizione aree, immobili ed altri oneri	47.410.076,01	35.150.883,97	35.150.883,97
Imprevisti	10.633.443,18		
Spese generali	19.352.866,59	3.654.789,09	3.654.789,09
TOTALE GENERALE	**295.822.389,23**	**118.542.361,67**	**113.300.141,05**

Considerato che il MIT propone a questo Comitato la riapprovazione del progetto definitivo dell'intervento «Lavori di costruzione del "Raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari" ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, nell'ambito delle procedure della «legge obiettivo» sopra citata e che, comunque, non sono previsti per questa riapprovazione nuovi o maggiori oneri;

Considerato che non è possibile procedere alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità da parte del soggetto aggiudicatore, come previsto dall'art. 216, comma 27-*novies*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera n. 24 del 2005 è scaduta il 10 novembre 2012;

Ritenuto che al progetto dell'intervento in esame si applichi il combinato disposto dell'art. 214, comma 11, dell'art. 216, commi 1-*bis*, e 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, in quanto intervento incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Considerato che, sulla base delle relazioni del MIT e delle dichiarazioni del Concessionario Autovia Padana S.p.a., è necessario completare i lotti 1 e 2 e la Variante alla SP n. 22 di Flero (facente parte dei lotti 3 e 4), per dare piena attuazione alla previsione di riqualificazione della rete stradale, ordinaria e autostradale, nell'area urbana e metropolitana di Brescia, consentendo l'interconnessione con le reti autostradali esistenti, senza le quali verrebbe compromessa la sostenibilità dell'opera;

Considerato che questo Comitato debba riapprovare il progetto definitivo dell'intervento poiché la scadenza del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, avvenuta in data 10 novembre 2012, e per questa ragione non reiterabile da parte del soggetto aggiudicatore, impedirebbe, altrimenti, al medesimo soggetto aggiudicatore di procedere all'emanazione dei restanti decreti di esproprio con riferimento ai terreni ancora da acquisire ad oggi, utili per completare l'opera;

Preso atto che la prosecuzione dell'opera riguarda nello specifico i lotti 1 e 2, nonché la variante alla SP n. 22 di Flero, e che tali interventi sono sottoposti a questo Comitato senza modifiche rispetto al progetto definitivo già approvato con la delibera CIPE n. 24 del 2005;

Considerato il perdurare della validità dei pareri di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico già emanati sull'opera, ai sensi rispettivamente dei citati decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera CIPE n. 82 del 2018);

Vista la nota DIPE prot. n. 6939 del 15 dicembre 2020, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del MIT;

Considerato che in un primo momento la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Riapprovazione del progetto definitivo ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dell'apposizione della pubblica utilità relativo all'intervento lavori di costruzione» del «Raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari», è stata inserita fra le informative, anche nella nota congiunta DIPE-MEF;

Considerato il dibattito svolto in seduta, la dichiarazione della Regione Lombardia - Assessorato alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile - di condivisione dell'opera e di concerto sulla localizzazione della stessa, la valutazione della non percorribilità di soluzioni alternative per completare gli espropri e terminare l'opera senza aumenti di costo e, in particolare, la decisione, ad esito del dibattito in seduta, di trasformare l'informativa in una delibera del Comitato, condivisa da parte di tutte le amministrazioni presenti in seduta, fra le quali anche MEF, MATTM e MiBACT;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. Riapprovazione del progetto definitivo ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonché ai sensi del disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, è nuovamente approvato ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo, dell'intervento «Lavori di costruzione del Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 (caselli di Ospitaletto), l'autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilità d'accesso all'aeroporto di Montichiari» di cui alla precedente delibera n. 24 del 2005.

1.2. Sono confermate, relativamente alle aree ancora da realizzare del progetto definitivo di cui al precedente punto 1.1., le prescrizioni e le raccomandazioni di cui all'allegato 1 della delibera n. 24 del 2005.

1.3. La suddetta riapprovazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1.

1.4. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato - regione sulla localizzazione dell'opera.

2. Copertura finanziaria.

2.1. La copertura finanziaria dell'intervento ancora da realizzare limitato ai lotti 1 e 2 e alla variante della SP n. 22 di Flero nell'ambito dei lotti 3 e 4, non richiede risorse aggiuntive.

2.2. La copertura finanziaria per gli espropri ancora necessari risulta dalla voce delle somme a disposizione denominata «acquisizione aree, immobili ed altri oneri», pari 35.150.883,97 euro, di cui al quadro economico come descritto nella precedente presa d'atto.

2.3. Gli oneri per le indennità dovute a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo reiterato sono ricompresi nel quadro economico come sopra descritto e, pertanto, rimarranno a carico del concessionario.

2.4. Eventuali maggiori oneri che dovessero emergere dalle procedure di esproprio conseguenti la riapprovazione di cui al precedente punto 1.1. dovranno essere interamente a carico del concessionario.

3. Disposizioni finali.

3.1. Il MIT provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di monitoraggio sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa.

3.2. Il MIT terrà informato il CIPE sulla conclusione dei lavori o su eventuali ritardi che si dovessero determinare, prevedendo penali in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

3.3. Dovrà essere garantito, da parte del MIT, attraverso attività di continuo monitoraggio, e, da parte del soggetto attuatore con l'aggiornamento dei dati del CUP e della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), il completamento dell'opera in tempi certi, visto il notevole ritardo già accumulato.

3.4. Ai sensi della delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

3.5. Il MIT provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti riguardanti il progetto di cui al precedente punto 1.1.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Presidente: CONTE

Il Segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 255

21A01754
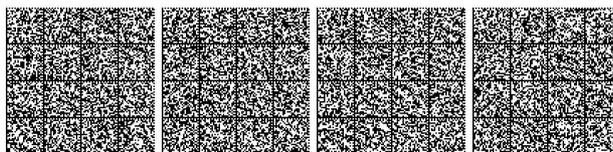
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocisteina EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 176/2021 dell'8 marzo 2021

Si autorizza la seguente variazione, Tipo IB, C.I.5.z), relativamente al medicinale CARBOCISTEINA EG, per la modifica del regime di fornitura:

da: SOP - Medicinale senza obbligo di prescrizione medica;

a: OTC - Medicinale da automedicazione non soggetto a prescrizione medica.

Confezione A.I.C. n. 038081030 «90 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice SIS 1561), codice fiscale 12432150154, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 Milano, Italia.

Codice pratica: N1B/2019/1518.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate all'etichettatura, entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

La dispensazione da parte del farmacista dovrà avvenire con il regime di fornitura definito all'art. 1 dalla data di efficacia della presente determina.

Disposizioni finali

La presente determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01578

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Netildex»

Estratto determina AAM/PPA n. 178/2021 dell'8 marzo 2021

Codice pratica: N1A/2020/1244.

Si autorizza la variazione, B.II.e.5.a.1 per l'immissione in commercio del medicinale NETILDEX anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata.

Confezione: «3 mg/ml / 1 mg/ml gel oftalmico in contenitore monodose» 15 contenitori in LDPE da 0,4 ml.

A.I.C. n. 036452074 (base 10) 12SFRB (base 32).

Forma farmaceutica: gel oftalmico.

Principio attivo: netilmicina e desametasone.

La descrizione delle confezioni già autorizzate (047, 050) viene aggiornata secondo *standard term*.

da:

047 - 3mg/ml / 1 mg/ml gel oftalmico 10 contenitori monodose da 0,4 ml;

050 - 3mg/ml / 1 mg/ml gel oftalmico 20 contenitori monodose da 0,4 ml;

a:

047 - 3mg/ml/1 mg/ml gel oftalmico in contenitore monodose, 10 contenitori LDPE da 0,4 ml;

050 - 3mg/ml/1 mg/ml gel oftalmico in contenitore monodose, 20 contenitori LDPE da 0,4 ml.

Codice pratica: N1A/2020/1244.

Titolare A.I.C.: Sifi S.p.a. (codice fiscale 00122890874).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C (nn)», classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR», ricetta ripetibile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01579

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aberipra»

Estratto determina AAM/PPA 74/2021 del 30 gennaio 2021

Autorizzazione della variazione: è autorizza la seguente variazione: introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo (Aripiprazolo) avente il sostegno di un ASMF (EU/ASMF/00215), relativamente alla specialità medicinale ABERIPRA» (A.I.C. n. 044868) nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 044868014 - «5 mg compressa» 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 044868026 - «10 mg compressa» 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 044868038 - «15 mg compressa» 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al.

Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l.

Codice pratica: VN2/2019/205.
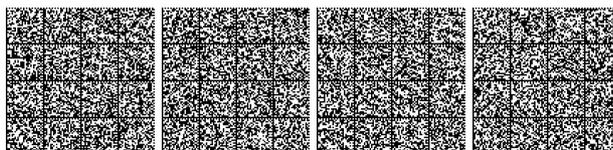
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01580

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Aurobindo Italia».

Con la determina n. aRM - 40/2021 - 3199 del 9 marzo 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ENALAPRIL AUROBINDO ITALIA:

confezione: 036606010;

descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse;

confezione: 036606022;

descrizione: «20 mg compresse» 14 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A01581

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranidil».

Con la determina n. aSM - 7/2021 - 542 del 9 marzo 2021 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 e dell'art. 29 e seguenti del decreto ministeriale 30 aprile 2015, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: RANIDIL;

confezione: 024447029;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

confezione: 024447031;

descrizione: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale;

confezione: 024447068;

descrizione: «150 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml;

confezione: 024447070;

descrizione: «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

confezione: 024447169;

descrizione: «75» 10 cpr 75 mg;

confezione: 024447056;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

confezione: 024447094;

descrizione: «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

confezione: 024447157;

descrizione: «75» 5 cpr 75 mg.

della A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l.

21A01582

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina ABC».

Con la determina n. aSM - 8/2021 - 2301 del 9 marzo 2021 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 e dell'art. 29 e seguenti del decreto ministeriale 30 aprile 2015, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: RANITIDINA ABC;

confezione: 035505015;

descrizione: 20 compresse rivestite con film da 150 mg;

confezione: 035505027;

descrizione: 10 compresse rivestite con film da 300 mg;

della ABC Farmaceutici S.p.a.

21A01583

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isaprandil antiacido».

Con la determina n. aSM - 3/2021 - 3260 del 9 marzo 2021 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 e dell'art. 29 e seguenti del decreto ministeriale 30 aprile 2015, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: ISAPRANDIL ANTIACIDO;

confezione: 042573016;

descrizione: «75 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

della Farmakopea S.p.a.

21A01584

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solifenacina Accord».

Con la determina n. aRM - 38/2021 - 4852 dell'8 marzo 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Accord Healthcare, S.L.U., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SOLIFENACINA ACCORD;

confezione: 044688012;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688024;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688036;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688048;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL

confezione: 044688051;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688063;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688075;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688087;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688099;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688190;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688101;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688113;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688125;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688137;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688149;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688152;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688164;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688176;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688188;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 044688202;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

21A01585

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel».

Estratto determina IP n. 220 del 9 marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAREN FORTE 23,2 mg/g gel 1 tubo da 100 g dalla Romania con numero di autorizzazione 7270/2014/06 aggiornato in 13380/2020/01-24, intestato alla società GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l. str. Costache Negri, nr. 1-5, Opera Center One Etaj 6 (zona 2), Sector 5, Bucureşti, Români e prodotto da GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & CO. KG Barthstraße 4 - 80339 Monaco Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, torre 1, int. 120, 80035 Nola (NA).

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2 % gel» tubo da 100 g.

Codice A.I.C.: 047258025 (in base 10) 1F26F9(in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: 2,32 g di diclofenac dietilammonio, equivalenti a 2 g di diclofenac sodico;

eccipienti: butilidrossitoluene, carbomeri, cocoile caprilocaprato, dietilammina, alcool isopropilico, paraffina liquida, macrogol cetostearile etere, alcool oleico, glicole propilenico, profumo eucalipto pungente, acqua depurata.

Questo medicinale contiene 50 mg di glicole propilenico per grammo di gel e 0,2 mg di butilidrossitoluene per grammo di gel.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e delle etichette: conservare a temperatura inferiore a 30° C nella confezione originale.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pharm@Idea S.r.l., via Del Commercio n. 5, 25039 Travagliato (BS);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino nn. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2 % gel» tubo da 100 g.

Codice A.I.C.: n. 047258025.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2 % gel» tubo da 100 g.

Codice A.I.C.: n. 047258025.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01586

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen influenza e raffreddore».

Estratto determina IP n. 204 del 9 marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN COLD&FLU FILM COATED TABLET (200+30) mg/tab 24 tab dalla Grecia con numero di autorizzazione 17168/14-5-09, intestato alla società Reckitt Benckiser Hellas Healthcare A.E. Δ.T. RB Healthcare Hellas A.E. Taki Kabalieratoy 7, Kifisia, Greece e prodotto da RB NL Brands B.V., Schiphol, The Netherlands Schiphol Boulevard 207, Schiphol, The Netherlands; con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE «200 mg + 30 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: 049183015 (in base 10) 1GWY97(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.
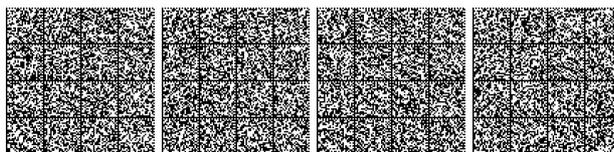
Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Ibuprofene 200 mg, pseudoefedrina cloridrato 30 mg;

eccipienti: fosfato tricalcico, croscarmellosa sodica, cellulosa microcristallina, povidone, magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, talco, giallo di chinolina (E104), giallo tramonto FCF (E110), biossido di titanio (E171), alcool etilico denaturato, inchiostro nero di stampa (gomma lacca 45%, ferro ossido nero E172, propilenglicole, alcol isopropilico, alcol butilico, etanolo, acqua purificata).

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e nelle etichette:

come conservare NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE: conservare ad una temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Falorni S.r.l., via Dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE «200 mg + 30 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: n. 049183015.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE «200 mg + 30 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: n. 049183015.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C.nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01587

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril».

Estratto determina IP n. 226 del 9 marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MUSCO-RIL 4 mg capsule rigide, 30 capsule dalla Grecia con numero di autorizzazione 45294/21-9-09, intestato alla società Sanofi- Aventis AEBE 348 Syngrou Avenue, edificio A, 176 74 Kallithea e prodotto da Famar Health Care Services Madrid S.A.U. Avda de Leganes 62, 28925 Alcorcon (Madrid) Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: MUSCORIL «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: n. 037179037 (in base 10) 13GMNX(in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: 4 mg di tiocolchicoside;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, stearate di magnesio, acqua purificata, gelatina, ossido di ferro rosso E172 (inchiostro di stampa).

Officine di confezionamento secondario

Prespack, Jacek Karonski Poland, Skorzewo, UL. Sadowa 38. 60-185;

Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c., località Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (PT);

Falorni S.r.l., via Dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

STM Pharma PRO S.r.l., strada provinciale Pianura 2 - 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MUSCORIL «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: n. 037179037.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MUSCORIL «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: n. 037179037.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01588

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 221 dell'8 marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANOR 0,5 MG TABLETTEN 50 COMPRESSE dall'Austria con numero di autorizzazione 1-18639, intestato alla società Upjohn EESV con sede in Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle AAN den Ijssel, Netherlands e prodotto da Pfizer Italia s.r.l., Ascoli Piceno Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 043881275 (in base 10) 19V4TV (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 0,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, docusato di sodio, sodio benzoato (E211), silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato, eritrosina (E127).

Come conservare «Xanax»: non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore ai 25°C.

Descrizione dell'aspetto di «Xanax» e contenuto delle confezioni:

le compresse di «Xanax» da 0,5 mg sono compresse ovali di colore rosa con una linea di incisione su un lato e con «Upjohn 55» sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di PVC/alluminio in confezione da 20 compresse;

eliminare il riferimento all'eccipiente «giallo tramonto» sul confezionamento esterno e la relativa avvertenza al paragrafo 2 del foglio illustrativo: le compresse di «Xanax» da 0,50 mg contengono il colorante giallo tramonto che può causare reazioni allergiche.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni s.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. s.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 043881275.

Classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione al fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 043881275.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmaco vigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01687

MINISTERO DELL'INTERNO

Applicazione della sanzione ai Comuni di Santo Stefano Roero e Zoagli per il mancato rispetto del pareggio di bilancio relativo all'anno 2016, a seguito di accertamento successivo.

Si comunica che in data 10 marzo 2021 è stato emanato il decreto del direttore centrale della finanza locale concernente l'applicazione della sanzione ai Comuni di Santo Stefano Roero e Zoagli per il mancato rispetto del pareggio di bilancio relativo all'anno 2016, a seguito di accertamento successivo.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno – Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, alla pagina *internet*: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-del-10-marzo-2021 .

21A01729

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pane Toscano».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pane Toscano» registrata con Regolamento (CE) n. 2016/303 della Commissione del 1° marzo 2016.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela del Pane Toscano DOP con sede in via Tiziano Vecellio 32 - 52100 Arezzo - e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Toscana circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP «Pane Toscano» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole e alimentari - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
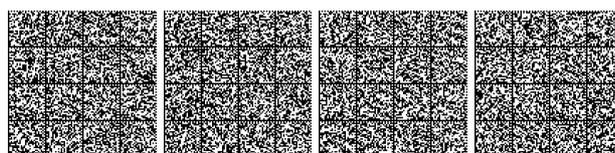
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«PANE TOSCANO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Pane Toscano» è riservata al pane che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine protetta «Pane Toscano» è propria del pane ottenuto mediante l'antico sistema di lavorazione in uso in Toscana che prevede l'esclusivo impiego del lievito madre (o pasta acida), dell'acqua e della farina di grano tenero tipo «0» o tipo «1» o tipo «2» contenente il germe di grano, prodotta da varietà di grano coltivate nell'areale di produzione di cui al successivo art. 3. Il «Pane Toscano» DOP all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

forma e peso: pezzatura di peso compreso tra 0,45 e 0,55 Kg, di forma romboidale, denominata localmente «filoncino»; pezzatura di peso compreso tra 0,90 e 1,10 Kg o tra 1,80 e 2,20 Kg, di forma rettangolare con angoli smussati, denominata localmente «filone».

spessore della forma: compreso tra 5 e 12 cm;

crosta: friabile e croccante, con colorazione nocciola scuro opaco;

mollica: per tipo «0» di colore bianco, bianco-avorio, o per tipo «1» o tipo «2» di colore ambrato in maniera uniforme caratterizzata da un'alveolatura non regolare;

profumo: nocciola tostata;

sapore: «sciocco», cioè senza sale e leggermente acidulo;

umidità: non superiore al 40%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e di confezionamento del «Pane Toscano» DOP comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Toscana.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori della materia prima, dei molitori, dei panificatori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 - Materia prima

La materia prima impiegata per la preparazione del «Pane Toscano» DOP è rappresentata da farina di grano tenero tipo «0» o di tipo «1» o di tipo «2» contenente il germe di grano, prodotta da varietà di frumento coltivate, stoccate e molite esclusivamente nell'areale di produzione di cui all'art. 3.

Per la preparazione della farina da utilizzare per la produzione del «Pane Toscano» DOP si utilizzano, da sole o congiuntamente, varietà a cariosside rossa (tipo Centauro, Bilancia, Serio, Verna, Pandas) e varietà a cariosside bianca (tipo Mieti, Mec, Marzotto, Bolero) e loro derivazioni o che comunque nel tempo riscontrino valori tali da produrre le farine destinate alla produzione di «Pane Toscano» D.O.P, con le caratteristiche merceologiche e tecnologiche riportate nel disciplinare alla voce 5.2.

Possono altresì essere utilizzate le ulteriori varietà caratterizzanti la cerealicoltura toscana che risultano iscritte o al Repertorio regionale del germoplasma della Toscana o al Registro nazionale delle sementi come varietà da conservazione.

Al fine di ottenere la farina con le caratteristiche merceologiche e tecnologiche, di cui al successivo art. 5.2, richieste per la preparazione del «Pane Toscano» DOP, le varietà di cui sopra vengono miscelate in modo tale che non oltre il 80% del grano venga da cultivar a cariosside rossa e non oltre il 50% da cultivar a cariosside bianca.

5.2 - Molitura

La molitura delle farine di tipo «0» è prevista con il sistema a «cilindri» mentre per le farine di tipo «1» o tipo «2» può essere effettuata sia a «cilindri» che a «pietra».

Il frumento tenero prodotto nell'areale delimitato, di cui al precedente art. 3, prima dello stoccaggio deve essere sottoposto a trattamenti di pre-pulitura durante i quali mediante l'aspirazione o con la ventilazione si allontanano le impurità leggere della massa, mentre con un successivo passaggio delle cariossidi attraverso vagli a maglie differenti viene garantito l'allontanamento delle altre impurità grossolane e minute.

La molitura è preceduta da un ulteriore trattamento di pulitura che assicura l'allontanamento degli eventuali corpi estranei rimasti dopo la pre-pulitura.

Per la produzione di farina tipo zero, le cariossidi pulite vengono poi sottoposte alla bagnatura con acqua. Le cariossidi bagnate rimangono a riposo per almeno otto ore in modo da garantirne un'idonea imbibizione e agevolare le successive operazioni di asportazione dei tegumenti evitando il danneggiamento del germe di grano.

Alla fase di bagnatura segue la molitura ad opera di molini a cilindri attrezzati con macchine dotate di una coppia di cilindri metallici di diametro differente tra loro, con plansichter e quanto necessario all'ottenimento di una farina di tipo «0», contenente il germe di grano. La temperatura di esercizio all'interno dei macchinari di molitura durante il processo di lavorazione non deve superare i 40°C.

Per la produzione di farine macinate a pietra di tipo «1» o tipo «2» le cariossidi entrano nelle macine e vengono ridotti in farina in un solo passaggio, per ottenere una farina integrale 100% a tutto corpo, la stessa verrà setacciata e resa tipo uno e due; all'uscita dal processo di lavorazione la farina risulta avere una temperatura massima di 35°C . La farina così ottenuta contiene integralmente il germe.

Subito dopo la molitura, la farina deve essere stoccata presso il molino per un periodo non inferiore a dieci giorni per le farine di tipo zero e non inferiore a sette giorni per le farine di tipo «1» o tipo «2» al fine di garantire lo svolgersi dei processi di maturazione.

È vietata l'aggiunta alla farina di qualsiasi tipo di additivo alimentare.
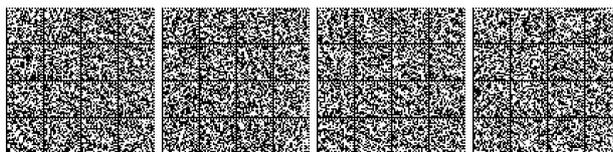
Le farine così ottenute, per essere destinate alla produzione di «Pane Toscano» DOP, devono avere le caratteristiche merceologiche e tecnologiche riportate di seguito:

Farina di tipo «0»

Parametro	Valore
W (Chopin)	Compreso tra 160 e 230
P/L (indice)	Compreso tra 0,35 e 0,65
Assorbimento H2O	Maggiore del 54%
C:D (tenuta al Brabender)	Maggiore di 6'
Falling Number	Maggiore di 260

Farina tipo «1» o tipo «2»

Parametro	Valore
W (Chopin)	Compreso tra 140 e 230
P/L (indice)	Compreso tra 0,30 e 0,90
Assorbimento H2O	Maggiore del 54%
C:D (tenuta al Brabender)	Maggiore di 5'
Falling Number	Maggiore di 280

Solo per la preparazione del lievito madre le farine potranno avere un valore di W(Chopin) superiore a quello indicato in tabella.

5.3 - Processo di panificazione

Il «Pane Toscano» DOP si ottiene dalla cottura completa di una pasta convenientemente lievitata preparata con farina di grano tenero tipo «0» o tipo «1» o tipo «2», contenente il germe di grano, acqua e lievito naturale.

Il lievito naturale utilizzato per la produzione del «Pane Toscano» DOP consiste in una porzione di impasto, proveniente da una precedente lavorazione, che conservato in un ambiente idoneo va incontro ad un graduale processo di fermentazione e di acidificazione. Questa porzione di pasta acida, il cosiddetto «lievito madre» o «madre», opportunamente rinfrescato, immessa in un nuovo impasto è in grado di provocarne la lievitazione. Al termine dei rinfreschi si «stacca» una porzione di pasta per garantire il lievito madre per il giorno successivo.

Per garantire l'uniformità del processo produttivo e il mantenimento da parte del «Pane Toscano» DOP delle caratteristiche di unicità, i panificatori per ricostituire il lievito madre utilizzano a tal fine uno specifico lievito madre, tal quale o liofilizzato, che viene aggiunto a farina di grano tenero tipo «0» o tipo «1» o tipo «2», con caratteristiche previste al paragrafo 5.2, e ad acqua. La componente microbiologica tipica del lievito madre è detenuta, su incarico del Consorzio di tutela, presso i laboratori di Microbiologia Agraria e Tecnologie Alimentari della Facoltà di Agraria dell'Università di Pisa in ceppoteca o come lievito madre mantenuto presso strutture pubbliche o private ad essi collegati e/o da essi indicati.

Il metodo produttivo del «Pane Toscano» DOP prevede la preparazione della cosiddetta «biga» o primo impasto, che serve per la moltiplicazione del «lievito naturale» rinfrescato. A tal fine si impasta la farina di grano tenero tipo «0» o tipo «1» o tipo «2», contenente il germe di grano, con acqua e lievito madre nelle seguenti proporzioni: ad ogni chilogrammo di farina per lievito bisogna aggiungere almeno 500 ml di acqua e almeno 200 grammi di lievito madre. Dopo la preparazione la «biga» viene lasciata a riposo per un periodo di tempo non inferiore alle otto ore, successivamente la «biga» viene utilizzata come agente lievitante per la preparazione dell'impasto finale. A tal fine alla farina di grano tenero tipo «0» o tipo «1» o tipo «2», contenente il germe di grano con le caratteristiche di cui al punto 5.2, si aggiunge l'acqua e la biga nelle seguenti proporzioni: per ogni chilogrammo di farina si utilizzano almeno 550 ml di acqua e almeno 200 g di biga.

La lavorazione dell'impasto per il «Pane Toscano» DOP può essere effettuata a mano o a macchina. L'impasto così preparato viene lasciato riposare almeno venti minuti. Segue la fase della spezzatura durante la quale l'impasto viene suddiviso in porzioni le cui dimensioni variano in funzione del peso e della forma, la cosiddetta «pezzatura», del prodotto finito. Alla spezzatura segue un periodo di riposo, della durata di almeno 15 minuti, che assicura una idonea ossigenazione delle porzioni di impasto preparate. Dopo questo periodo si procede alla preparazione dei «panetti», cioè alla formatura-modellatura delle porzioni di impasto precedentemente preparate, in funzione delle pezzature descritte nel precedente art. 2. I «panetti» successivamente, vengono lasciati riposare fino al raggiungimento dell'ottimale lievitazione per un periodo non inferiore alle due ore e trenta minuti, trascorso il quale, le forme di pasta vengono messe in forno per la cottura. È consentito l'uso di forni a legna.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il territorio di produzione del «Pane Toscano» DOP ha un andamento altimetrico degradante, dall'interno verso la costa e da Nord verso Sud in un sistema che vede l'areale circoscritto dai rilievi appenninici che fanno da barriera alle perturbazioni provenienti da Est ed in particolare da Nord-Est mentre è interamente esposto ai venti ed alle precipitazioni provenienti da Ovest. Da un punto di vista climatico l'areale è caratterizzato da temperature e precipitazioni che lo rendono ben distinguibile da tutti i territori confinanti, esaminati a livello regionale, nel periodo di riferimento della coltivazione del frumento a partire da novembre a luglio. In particolare il *set* di dati climatici (temperatura minime, media e massima, precipitazioni cumulate e radiazione cumulata) riferiti al periodo che va dal 1981 al 2010, ha messo in luce che le temperature minime risultano essere le più caratterizzanti tra i parametri esaminati e che nonostante la variabilità entro regione, l'areale è ben distinto dagli altri. Nel territorio la coltivazione del frumento tenero è effettuata in prevalenza nelle grandi pianure (Valli dell'Arno e del Tevere) ma soprattutto nelle vaste aree collinari o negli altipiani dell'Appennino. Tali ambienti hanno permesso la differenziazione di ecotipi locali di frumento, i capostipiti, da cui sono nate molte delle varietà oggi coltivate proprio per produrre la farina idonea alla produzione del «Pane Toscano» DOP.

Le caratteristiche peculiari del «Pane Toscano» DOP derivano da condizioni territoriali che hanno dato origine a varietà di frumento, coltivate ormai dagli inizi del XX secolo, e dal saper fare dei panificatori che trasformano quotidianamente il prodotto alimentare di base della tavola dei toscani. Il legame al territorio è significativamente presente a partire dalla materia prima poiché le varietà di frumento utilizzate per la produzione del «Pane Toscano» DOP derivano in larga misura da quelle che, a partire dagli inizi del 1900, furono oggetto di studio e di miglioramento genetico avvenute presso una delle aree maggiormente vocate alla cerealicoltura, ovvero in Valdichiana, ottenendo così le seguenti varietà Mieti, Mec, Marzotto e Pandas. La storia stessa della Toscana ha determinato la nascita di un pane differente da quelli normalmente prodotti in larga parte nelle altre regioni italiane poiché il «Pane Toscano» DOP è senza sale. Di ciò si trova conferma in numerose fonti storiche. Una prima testimonianza scritta sulla produzione di pane «sciocco», cioè senza sale, viene fornita già nel Cinquecento da Pierandrea Mattioli.

Uno scritto del 1765 di Saverio Manetti riporta notizie circa la consuetudine toscana di non usare il sale durante la preparazione di questo particolare tipo di pane. Il Manetti fa riferimento, inoltre, all'uso del lievito naturale, detto in Toscana «Formento», costituito da pasta inacidita che veniva conservata nella cosiddetta «madia» in mezzo alla farina. Non mancano, inoltre, testimonianze circa la centralità, nell'alimentazione dei mezzadri toscani dell'Ottocento, del pane preparato senza sale. Tale scelta era la naturale conseguenza dell'utilizzo del sale, visto il suo alto prezzo, principalmente per la conservazione della carne di maiale.

Nel Novecento, Giuseppe Negri, in un suo scritto in cui elogia le fatiche del panettiere, fa riferimento «all'insipido "filone" toscano». Al Negri fanno seguito altri scrittori, tutti concordi nell'attestare la bontà e la peculiarità di questo pane «sciocco», dalla crosta croccante e dalla mollica morbida ma consistente.
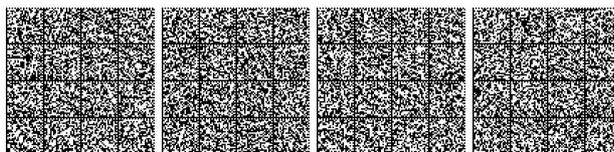
Le caratteristiche del «Pane Toscano» DOP sono quindi derivanti nell'antico e tipico metodo di panificazione in uso nel territorio toscano che esclude l'utilizzo del sale come ingrediente dell'impasto e prevede, per i processi di lievitazione, l'impiego di lievito naturale a pasta acida, l'utilizzo di farina di grano tenero, di tipo «0», o «1», o «2», contenente il germe di grano, ed ottenute da frumento di varietà selezionate e coltivate da ormai quasi cent'anni in Toscana e loro derivazioni.

Questi tre elementi sono strettamente interconnessi tra di loro, e svolgono un ruolo determinante nel definire le qualità organolettiche distintive del prodotto, la sua serbevolezza e le caratteristiche della crosta e della mollica. La presenza del germe di grano, che ormai sembra totalmente assente nelle farine dei pani generici, non solo ha riflessi positivi sulle caratteristiche nutrizionali del «Pane Toscano» DOP, ma influenza anche i processi di lievitazione, in relazione alla sua ricchezza in enzimi che intervengono nei processi di degradazione degli zuccheri composti. L'utilizzo del lievito madre a pasta acida, ottenuto dall'interazione dell'ambiente su acqua e la solita farina impiegata per il Pane Toscano DOP, permette lo svolgimento di una fermentazione acido-lattica con la conseguente formazione di composti che durante la cottura trasferiscono al pane un aroma e un sapore caratteristici. Infine, il mancato impiego del sale, oltre ad influenzare i processi fermentativi, caratterizza in modo netto il sapore di questo prodotto della tradizione toscana.

Numerose fonti storiche confermano, inoltre, il ruolo determinante che il «Pane Toscano» ha avuto nella caratterizzazione e nel successo della cucina toscana. La produzione di questo pane è continuata attraverso i secoli fino ai nostri giorni costituendo un indiscusso ed esclusivo patrimonio storico e culturale del territorio toscano.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti da una struttura di controllo conformemente a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) 510/2006. Tale struttura designata è CSQA Certificazioni Srl - via San Gaetano n. 74, 36016 Thiene (VI) - Italia, Tel. +39.0445.313011 Fax +39.0445.313070 www.csqa.it csqa@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

L'immissione al consumo del «Pane Toscano» DOP deve essere effettuata in forme intere o preaffettato in confezioni per alimenti, e anche in atmosfera modificata. È consentito anche l'utilizzo di confezioni di carta multistrato finestrata, e altri involucri di materiale idoneo per il confezionamento del pane affettato. Le confezioni dovranno riportare, oltre alle indicazioni obbligatorie per legge, le seguenti informazioni:

il logo della denominazione «Pane Toscano»;

il simbolo grafico comunitario della «DOP» in conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) 1898/2006, che dovrà comparire nello stesso campo visivo riportante la denominazione «Pane Toscano»;

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del panificatore singolo e/o associato.

È vietata l'aggiunta di ogni altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, scelto e similari.

È tuttavia consentito:

l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore

riferimenti al processo produttivo quali: varietà di frumento, «macinato a pietra», «cotto a legna»;

eventuali informazioni a garanzia del consumatore circa l'uso e le caratteristiche organolettiche del «Pane Toscano» DOP, nonché richiami storici e culturali.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta a condizioni che le loro dimensioni, relativamente all'altezza, non siano superiori a quelle della denominazione «Pane Toscano».

In alternativa al confezionamento è inoltre, consentito l'immissione al consumo del «Pane Toscano» DOP senza alcun involucro. In questo caso il prodotto dovrà essere identificato mediante l'apposizione, direttamente sul pane e prima della cottura, del solo contrassegno di materiale idoneo per alimenti riportante il logo della denominazione e le altre informazioni obbligatorie. Inoltre, nei locali di vendita il «Pane Toscano» DOP deve essere collocato in specifici scomparti o recipienti recanti un cartellino riportante, oltre alle indicazioni obbligatorie per legge, le seguenti informazioni:

il logo della denominazione «Pane Toscano» e/o la scritta «Pane Toscano» seguito dall'acronimo DOP o dalla dicitura «denominazione di origine protetta» e dalla dicitura «a lievitazione naturale»;

il simbolo grafico comunitario della «DOP» in conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) 628/2008, che dovrà comparire nello stesso campo visivo riportante la denominazione «Pane Toscano»;

Il logo del «Pane Toscano» DOP è composto da un'immagine raffigurante il perimetro della regione Toscana. Tale immagine è compenetrata dalla scritta «pane Toscano» disposta su un'unica riga. Il carattere tipografico della scritta «pane» è Times grassetto minuscolo, mentre per la scritta «Toscano» è stato utilizzato un lettering appositamente disegnato per questo logo. Al di sotto della scritta «pane Toscano» è riportato, su un'unica riga, l'acronimo DOP, in carattere Times grassetto maiuscolo. Al di sotto dell'acronimo DOP è riportata, su due righe, la scritta «a lievitazione naturale», in carattere Times grassetto corsivo minuscolo, le dimensioni dei caratteri all'interno dovranno essere conformati alle disposizioni vigenti. Gli indici colorimetrici sono i seguenti:

perimetro della regione Toscana, scritta «pane» e acronimo «DOP»: Pantone 498 EC;

scritta «Toscano» e «a lievitazione naturale»: Pantone 139 EC.

Il logo potrà essere adattato proporzionalmente alle varie esigenze d'utilizzo. Relativamente alle dimensioni minime di utilizzo si precisa quanto segue: il riquadro in cui può essere inscritto il perimetro della Toscana non inferiore a 3 cm.

21A01638

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-073) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.